



la Pazienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

APRILE 2005 86



Michelangelo Pistoletto a Palazzo Caccia

In copertina:

Michelangelo Pistoletto:
Divisione -
Moltiplicazione Leoncini
1984 Travertino
Courtesy GAM Torino



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE

Antonio ROSSOMANDO

COMITATO DI REDAZIONE

Pier Luigi AMERIO
Paolo DAVICO-BONINO
Vincenzo ENRICHENS
Fulvio GIANARIA
Mario NAPOLI
Elena NEGRI
Carlo PAVESIO
Filippo VALLOSIO
Romana VIGLIANI
Giovanni VILLANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

PROGETTAZIONE GRAFICA
Tuttotondo comunicazione - To

IMPAGINAZIONE
Studio Beta - TO

FOTOCOMPOSIZIONE
Smile Grafica - TO

STAMPA
MARIOGROS - Torino

Le foto di questo numero
sono di Arianna Enrichens

Editoriale

7 Relazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine di Torino
all'inaugurazione dell'anno giudiziario *di Antonio Rossomando*

Riflessioni

- 12 Il nuovo processo commerciale (o societario che dir si voglia)
di Guido Canale
- 19 Forum: Salava-Previti o ammazza-Gozzini? Tavola rotonda moderata
dall'avvocato Enrichens con i professori Ferrua e Sarzotti
e i colleghi Davico, Gianaria e Palumbo

Cose di casa

- 28 Aggiornamenti dalla commissione per le pari opportunità *di Emilia Lodigiani*
- 30 Relazione sulla giornata di studio dell'8 marzo *di Manuela Stinchi*
- 31 Consulta per le professioni di Torino *di Giorgio Cavallero*
- 33 Arbitrato: istruzioni pratiche *di Mario Napoli*

Un sasso nello stagno

- 35 La difesa di ufficio: perché sia una difesa vera! *a cura di Elena Negri*
- 35 Gli sportelli degli uffici giudiziari

Torino-Lyon

- 39 Les turinois a Lyon *di Filippo Vallosio*
- 40 Una lezione di francese... *di Matteo Cocuzza*

Invito


- 42 Oxana, un angioletto venuto dall'Ucraina *di Franco Koelliker*

Lette e raccontate

- 44 Dal dizionario del diavolo di Ambrose Bierce
a cura di Franzo Grande Stevens

Ricordi

- 45 In ricordo di Franco Porqueddu *di Gianfranco Zurlo*
- 46 In ricordo di Alberto Buffa *di Gastone Cottino*



Publicità
STUDIO BETA
10133 TORINO
Corso Moncalieri, 494/6 G
Tel. 011/661.04.49
Cell. 340/576.83.25



Editoriale

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI TORINO ALLA INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO



Autorità civili, religiose, militari, Magistrati, Colleghi, Signore, Signori.

Quale Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Organo distrettuale nell'ambito della Corte d'Appello, prendo la parola dopo la relazione del Procuratore Generale.

A tutti rivolgo il saluto dell'Avvocatura che va considerata oggi non solo per la sua rappresentanza istituzionale ma anche per il suo volersi porre al presente come "soggetto di Giurisdizione".

A tutti anche se i veri ed effettivi destinatari di questa solenne cerimonia, quale è la inaugurazione dell'Anno Giudiziario, sono i cittadini. Il processo infatti per l'attuazione del Diritto ed in difesa della Legalità è dei cittadini. Spesso questo rapporto Stato-Cittadino, rapporto necessario ed ineludibile per una società che vuol essere sostanzialmente democratica cioè forte del binomio diritti e doveri, non viene tenuto presente o, quel che è peggio, viene eluso o marginalizzato.

Indispensabile oggi è invece porre al centro degli interessi della Giustizia i cittadini. È necessario fare dei cittadini i primi veri destinatari dell'attività del Parlamento. I cittadini sono e devono diventare i protagonisti della loro storia e della vita della Repubblica.

L'Avvocatura per la sua naturale attitudine a soddisfare i bisogni collettivi, rilevanti anche per l'interesse generale della comunità e per la funzione di mediazione che spesso gli avvocati svolgono fra lo Stato ed i consociati, ha oggi più che mai una rilevanza sociale e pubblica. L'Avvocatura, oggi più che mai, si pone quale interprete dei diritti

dei singoli e degli interessi della collettività. I tradizionali saluti vanno dunque, oltre che a tutti i Magistrati della nostra Corte d'Appello, primariamente ai cittadini.

Un saluto va d'obbligo ai Giudici di Pace per le delicate funzioni giurisdizionali che sono chiamati a svolgere. Senza il loro impegno la crisi del sistema giudiziario, già da anni pesante, sarebbe esplosa in una situazione ancora più diffusa di denegata giustizia con danni enormi per la collettività.

Un saluto al Presidente della Corte Costituzionale Prof. Gustavo Zagrebelsky che ritorna nella sua città ed al Prefetto di recente nomina rappresentante del Governo.

Il tradizionale saluto va alle Forze dell'Ordine, al Personale Amministrativo ed agli Ufficiali Giudiziari.

Un sentito ricordo va ai Magistrati e agli Avvocati deceduti nel corso dell'anno 2004 e ancora recentemente.

Ed ora alcune osservazioni sui temi principali.

L'Ordine Avvocati di Torino

Al 31 dicembre 2004 risultano iscritti presso l'Ordine di Torino 4.019 Avvocati (con un aumento rispetto all'anno precedente di 283 unità). I praticanti Avvocati iscritti sono 2.449 di cui 1.113 abilitati (con un aumento di 174 rispetto all'anno precedente).

Il totale degli iscritti all'albo e negli elenchi ammonta a 6.468 unità. Dunque quella dell'Avvocato è una professione che continua a crescere.

Perciò si presenta sempre più impellente una opera di ricostruzione degli assetti normativi propri della professione, assetti notoriamente afflitti da lacune e ritardi. Su tutto si impone una proposta organica di riforma dell'accesso alla professione, riforma in grado di rendere più uniformi su tutto il territorio nazionale gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense. Ma è necessario anche fin dalla preparazione universitaria intervenire sul mercato per meglio indirizzare gli studenti ad affrontare la crisi di assorbimento da parte del terziario dei laureati in Giurisprudenza.

L'Ordine di Torino ha da tempo posto al centro della sua attività istituzionale una forte iniziativa culturale

che dovrebbe perseguire come obiettivo la qualità dell'Avvocato sia sul terreno della correttezza deontologica sia su quello della preparazione tecnico-professionale. E ciò nel rispetto dei "doveri di aggiornamento", per un sistema di formazione permanente che permetta agli Avvocati di sostenere adeguatamente la c.d. "sfida della qualità".

Per la realizzazione di questi obiettivi, in data 20 settembre 2004 su iniziativa del Consiglio dell'Ordine è stata costituita, per atto notarile, la Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce. Trattasi di una Fondazione che conta tra i soci fondatori il Comune di Torino, la Facoltà di Giurisprudenza, Enti pubblici previdenziali, Istituti di credito, Associazioni forensi, oltre che personalmente numerosi colleghi. La Fondazione è a disposizione non solo dei soci fondatori ma di tutti gli Avvocati torinesi. Essa avrà sede nello storico palazzo "Capris di Cigliè" in Via S. Maria recentemente acquistato dall'Ordine ed in via di ristrutturazione. La Fondazione costituisce l'investimento politico dell'Ordine, investimento diretto a potenziare le iniziative di aggiornamento *professionale, legislativo, culturale. E non solo.*

L'Ordine forense, a seguito della normativa sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, ha assunto l'onere di informare i cittadini circa il loro accesso all'esercizio dei diritti ed alla Giustizia. Si tratta di una "informazione" che, proprio sul piano dei diritti, mira al dispiegarsi effettivo di quel rapporto Stato-Cittadino il cui contenuto caratterizza il tessuto democratico dello stesso Stato di Diritto.

Questa funzione di informazione, che possiamo definire sussidiaria rispetto ai fini dello Stato, è adempiuta – credo attivamente – dal Consiglio grazie all'impegno dell'Ordine degli Avvocati e dei Colleghi cui va il mio ringraziamento. La prestazione degli avvocati è onorifica. Il costo per il servizio notevole ed a carico esclusivo all'Ordine è senza alcun rimborso.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 sono state esaminate e definite 1.464 richieste di ammissione al patrocinio. Il numero tende ad aumentare. Il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti contribuisce a realizzare l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e non soltanto un principio di civiltà ma la realizzazione piena della democrazia.

L'Ordine si pone pertanto non soltanto primariamente come ente pubblico, ma anche per una democrazia vissuta e partecipata come soggetto attivo nella attuazione dei principi costituzionali.

L'Ordine degli Avvocati di Torino è anche significativamente presente, con il Consiglio Notarile e con il Consiglio dei Dottori Commercialisti, come Organo direttivo della nuova Camera Arbitrale del Piemonte. Una istituzione che ha l'obiettivo di diffondere, a favore delle piccole e medie imprese che agiscono sul territorio, la possibilità di ricorrere per la soluzione delle liti commerciali alle procedure dell'arbitrato e della conciliazione a costi ridotti ed in tempi rapidi.

La cultura della conciliazione si pone - anche questo va ricordato - come valore primario fra quelli perseguiti dall'Avvocatura.

Sull'edilizia giudiziaria

Ricuperando a favore degli Uffici Giudiziari il complesso "ex Penitenziario Le Nuove" si realizza, con la collocazione nella suddetta area del Tribunale di Sorveglianza e dei Giudici di Pace, quella "Cittadella della Giustizia" che da tempo era nei voti.

Sul tema invece della auspicata Biblioteca, riserva di cultura e di saperi per tutti da realizzarsi all'interno dello stesso Palazzo di Giustizia, urge ritornare. Sentiamo tutti con amarezza la mancanza di una Biblioteca che, superando incertezze e pastoie burocratiche-amministrative, vorremmo vedere realizzata in una delle maxi aule del nostro Tribunale. Chiediamo sul punto una risposta ed un impegno serio e concreto. Senza Biblioteca questo nostro Palazzo di Giustizia rischia di diventare un Palazzo senza anima.

E stando sempre nel tema colgo l'occasione per rivolgere una pubblica richiesta all'Amministrazione Comunale: che si consideri la "nostra vecchia Biblioteca", la Biblioteca che, nella Curia Maxima di Via Corte d'Appello, fu per tanti anni sede di studio da parte di Avvocati, di Magistrati, di Professori, di studenti una Biblioteca a servizio di tutti. Di tutti i cittadini e non solo a servizio degli operatori del diritto. Non si dimentichi che oltre cento anni fa, in occasione dell'incendio di una Biblioteca cittadina, la Biblioteca

della Curia Maxima veniva aperta a tutti. Tale è rimasta da allora.

Sull'Amministrazione della Giustizia

Il funzionamento del tutto insoddisfacente della Giustizia è un dato costante nelle nostre annuali relazioni. Le attuali capacità di risposta alle domande di Giustizia sono, sotto molti aspetti, carenti.

Abbiamo ascoltato dal Procuratore Generale la desolante situazione economica in cui versano gli Uffici Giudiziari. Le spese correnti degli Uffici sono decurtate ai limiti della sopravvivenza. Senza spesa non vi è codice, anche il più perfetto, che possa assicurare utili riforme. È illusorio pensare a riforme effettive e non virtuali a costo zero. La efficienza non deve essere realizzata dalle garanzie. La efficienza non è alternativa alle garanzie.

Sulla Giustizia Civile

Sono ineludibili oggi – bisogna ripeterlo – strumenti di deflazione del contenzioso e modifiche al processo civile finalizzate ad eliminare punti morti del processo.

È opportuno meditare su un'ulteriore diffusione di efficaci strumenti alternativi alla giurisdizione. Alcune forme di conciliazione già proposte possono risolvere alcuni problemi.

Il primo gennaio 2004 è entrato in vigore il c.d. “nuovo rito societario”. Un tentativo di adattamento delle norme processuali alla specificità della materia sostanziale oggetto di contesa. Non poche le difficoltà applicative: alcune sono state corrette dallo stesso legislatore dopo l'entrata in vigore del nuovo rito; altre saranno superate in sede di interpretazione. Ad altre ancora, come pare inevitabile, porrà riparo la Corte Regolatrice.

Al di là di tali difficoltà, comunque, il nuovo rito societario rappresenta la prova – suscettibile di verifica già nel breve periodo – della validità o no dell'idea di creare un processo ad hoc per specifiche materie, prova il cui risultato potrà avere influenza anche su altri settori del diritto sostanziale, non solo civile.

La valutazione dell'impatto che il nuovo modello processuale societario potrà avere, deve essere particolarmente attenta, considerando che il rito societario viene da qualche parte prospettato

come il paradigma di quello che potrebbe essere il futuro processo ordinario.

Nel nostro distretto

Il Consiglio dell'Ordine di Torino esprime il proprio apprezzamento per l'impegno profuso dai Giudici del Circondario nel rispettare le scadenze del c.d. “Programma Strasburgo”. Si auspica però di non considerare concluso tale impegno, nella speranza di uscire dall'emergenza nel settore della Giustizia (civile e non solo).

Si richiama anche l'attenzione sulle condizioni in cui versano le quattro Sezioni distaccate di Chivasso, Ciriè, Susa e Moncalieri per la assoluta insufficienza di organico sia di Magistrati sia di personale di Cancelleria. E ciò in presenza di un bacino di utenza ragguardevole in termini di popolazione (Moncalieri 226.000 abitanti, Chivasso 190.000, Ciriè 160.000, Susa 115.000, per un totale di 691.000 abitanti). In queste sedi le udienze di trattazione sono rinviate anche ad un anno di distanza.

Per quanto riguarda i servizi nel settore civile del Tribunale subalpino si osserva:

- a) *Ufficiali Giudiziari e notifiche civili.*
La informatizzazione del servizio, con un sistema di caricamento degli atti, gravando l'Ufficio di ulteriori incombenze, ha provocato tempi di attesa per gli utenti dalle due alle tre ore, con lunghe code. È necessario aprire un altro sportello e potenziare il personale.
 - b) *Con riguardo alle esecuzioni mobiliari, immobiliari e al funzionamento dell'archivio.*
La limitazione degli orari per l'accesso agli Uffici e la presenza di personale numericamente insufficiente crea disagi notevoli e per gli Avvocati e per il pubblico. È opportuna una migliore razionalizzazione organizzativa per evitare per esempio il rinvio di udienze avanti il Giudice dell'esecuzione per mancata notifica delle ordinanze emesse dallo stesso Giudice.
 - c) Sarebbe ancora opportuno, onde evitare comprensibili disagi, che gli Ufficiali Giudiziari addetti alle esecuzioni, tuttora ubicati nei vecchi locali di Via Garibaldi, trovassero collocazione nel Palazzo di Giustizia.
- Nella Giustizia di ogni giorno si misura da parte dei cittadini la effettività del servizio.

Sulla Giustizia penale

Determinata con la riforma dell'art. 111 Costituzione la costituzionalizzazione del principio accusatorio e del principio del contraddittorio; *ribadito*, attraverso la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 32 e 36), il principio che l'unica prova utilizzabile per il convincimento del Giudice è quella raccolta in dibattimento, dinanzi al Giudice, nel contraddittorio tra le parti; *riaffermato* il principio della obbligatorietà dell'azione penale, come principio irrinunciabile nel nostro impianto costituzionale “di democrazia di eguali”, è necessario soffermarsi su un'altra e imprescindibile esigenza del processo penale: il rispetto rigoroso del principio della “presunzione di innocenza” enunciato all'art. 27 comma 2 della nostra Costituzione.

Il principio della “presunzione di innocenza” richiamato secondo una linea di evoluzione democratica nel paragrafo 2 nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nell'art. 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, è spesso inteso in modo riduttivo, nel solo senso che l'imputato non va considerato colpevole sino a sentenza definitiva.

Il dispiegarsi di questo principio nel processo è più profondo e più esteso. Esso investe nella sostanza i criteri guida secondo i quali dovrebbero svolgersi durante tutto il processo e l'attività probatoria e quella del giudizio.

Tanto che si potrebbe affermare che il c.d. principio “dell'oltre il ragionevole dubbio” costituisce come regola probatoria di giudizio, la sostanza concreta della presunzione d'innocenza.

L'art. 27 comma 2 della Costituzione deve essere preso in considerazione sotto un duplice profilo: da un lato come regola probatoria e regola di giudizio e, dall'altro, come regola di trattamento dell'imputato nel corso del processo.

Per una affermazione di responsabilità l'accusa ha una presunzione costituzionale da superare. Tale presunzione di carattere costituzionale (art. 27), si manifesta, in tutto il suo valore, come principio cardine. Essa è regola probatoria, regola di giudizio, regola di trattamento. Informa di sé la struttura stessa del processo penale. L'Avvocatura intende riaffermare tale principio costi-

tuzionale ed impegnarsi per la sua piena attuazione nonostante che talvolta tale principio venga percepito come un assurdo ostacolo sulla via di una efficace repressione penale.

Viviamo un momento in cui si stanno spostando viepiù i luoghi del processo: dalla Giurisdizione al “tribunale dell’opinione pubblica”, tutto concorre ad emettere valutazioni e considerazioni con la conseguenza che l’imputato nell’opinione pubblica viene immediatamente ad assumere la veste del colpevole.

Spetta all’Avvocatura impegnarsi per dar vita ad una nuova cultura, la cultura della libertà e del rispetto dell’essenziale dignità dell’individuo.

Spetta ai Giudici impegnarsi per l’affermazione effettiva di quella che è una presunzione costituzionale onde essa si manifesti in tutto il suo valore di principio cardine dell’ordinamento.

Indagini difensive e deontologia professionale.

È opportuno nell’ambito del nuovo rito processuale penale che riconosce al difensore il diritto-dovere di svolgere indagini cosiddette difensive, fare alcune doverose osservazioni.

La legge con cui si è introdotta la disciplina delle indagini difensive ha necessariamente previsto una tutela penale delle stesse.

Non sarebbe stato possibile un assetto diverso, perché senza una tutela penale delle dichiarazioni rese al difensore, non solo si sarebbero esposte le indagini al rischio di inquinamento ma, in prospettiva, nei casi dell’utilizzazione (processuale) di queste dichiarazioni, si potrebbe riscontrare un pregiudizio per la verità processuale.

Premessa la necessità di un apparato penale di tutela delle indagini difensive, prendiamo atto che nella legge non vi è al presente alcun cenno relativo alla tutela dalle indagini difensive scorrette.

Non c’è infatti una sanzione relativa ad eventuali comportamenti deontologicamente scorretti, comportamenti che, superando il livello della violazione disciplinare, necessitano di una vera e propria tutela penale.

Questa assenza di norme specifiche ha comportato il rischio che, nel vuoto di norme destinate alla tutela dalle indagini difensive scorrette, si prospet-

ti la c.d. “pubblicizzazione del difensore” con scenari inquietanti, quali ad es. la concezione del difensore come pubblico ufficiale.

Una premessa deve essere posta: il difensore ricerca gli elementi di supporto alla difesa: ma un punto fermo va nel contempo ribadito: la genuinità del processo è valore comune al Giudice e alle parti.

L’abuso delle indagini difensive, a parte la rilevanza deontologica, ha primariamente un carattere di insidia tale da poter alterare la verità.

La rilevanza penale di un comportamento del genere è difficilmente discutibile. E la mancata previsione da parte del legislatore di fatti di reato in tema di abuso, ha portato verso la deriva di considerare il difensore, nell’espletamento delle sue indagini difensive, un pubblico ufficiale. Ma portare il difensore nella sfera pubblicista significa negare la difesa come diritto e quindi come espressione di libertà.

Ciò premesso, debbono essere ribaditi, sul piano del comportamento, gli aspetti deontologici che la materia sottende, aspetti in ordine ai quali si impone molta fermezza.

La introduzione nel nostro codice di procedura delle indagini difensive costituisce un sicuro riconoscimento del “diritto alla prova” e del “difendersi provando”. Riconoscimento irreversibile a cui non si intende rinunciare.

Si richiede agli avvocati di gestire, nel contesto dei fatti, la ricerca della prova con alta professionalità, con scrupolo, con correttezza. Senza facili scorciatoie.

Sono in gioco la credibilità della classe forense ed il suo riconoscimento di partecipare a quella cultura della giurisdizione tanto spesso da tutti richiamata.

Ma vi è di più: la messa in pericolo di diritti costituzionali riconosciuti ai cittadini.

Qualche osservazione è d’obbligo circa l’organizzazione pratica del lavoro presso il nostro Tribunale, presso la Procura della Repubblica e presso il Tribunale di Sorveglianza.

– La carenza di organico sia di Magistrati che di personale di Cancelleria presso il Tribunale di Sorveglianza ha superato il c.d. livello di guardia. Ciò rende difficile l’e-

spletamento di funzioni che hanno attinenza con l’esecuzione della pena, punto cruciale del processo penale. Non vorremmo sconsolatamente sentir dire che “la pena” è “problema di poco interesse”. E la pena in tutta la sua afflittività e possibilità di recupero che caratterizza il nostro processo penale. Attendiamo che il comune impegno degli Avvocati e del Tribunale di Sorveglianza possa apportare positive soluzioni.

– L’accesso alle informazioni presso la Procura della Repubblica previste dall’art. 335 c.p.p., implica molteplici problemi attinenti, si pensa, alla carenza di personale: lunghi tempi di attesa agli sportelli, lunghi tempi fra la presentazione della denuncia-querela e l’iscrizione della notizia di reato. Ad aggravare la situazione si aggiungono all’insufficienza del numero degli sportelli una eccessiva burocratizzazione. Tutto ciò rende macchinoso l’accesso a qualsiasi informazione e faticose persino le modalità per il deposito della nomina fiduciaria. La disponibilità sempre manifestata del Procuratore della Repubblica, lascia sperare in una efficace e pronta soluzione dei problemi organizzativi lamentati.

E per finire.

Autonomia e indipendenza della Magistratura, ruolo e funzione dell’Avvocatura.

Siamo tutti convinti che occorre una nuova legge sull’Ordinamento Giudiziario nella speranza di ritrovare i consensi più ampi possibili, nei limiti delle garanzie costituzionali e nel rispetto più fermo dell’autonomia e della indipendenza della Magistratura.

Il Paese attende questa Legge da troppo tempo. La attende dal 1948, dall’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica che invitava il legislatore, con la VII disp. transitoria, a legiferare sull’Ordinamento Giudiziario. “In conformità con la Costituzione”.

Il particolare rapporto tra Politica e Diritto non è che il rapporto tra il potere e le regole. Il potere limitato dalle regole è l’essenza dello Stato di diritto. Le nostre regole primarie e fondamentali sono racchiuse nella Carta Costituzionale.

La nostra Costituzione disciplina il

delicato equilibrio tra i poteri, ispirandosi al principio fondamentale della separazione degli stessi. L'unità di sintesi è rappresentata dal Capo dello Stato.

Qualunque progetto di riforma deve tener presente la necessità di evitare interferenze e sconfinamenti dei poteri istituzionali, pena la rottura dell'equilibrio costituzionale e dello stesso assetto dello Stato.

Non è questa la sede per affrontare più analitiche considerazioni sull'Ordinamento Giudiziario. Su un punto, di rilevante importanza, si deve però convenire: è necessario rafforzare, proteggere e determinare normativamente l'effettiva alterità tra Magistratura requirente e Magistratura giudicante. E ciò per riaffermare la terzietà del Giudice nell'interesse stesso della Giurisdizione.

Per quanto attiene all'Avvocatura va ribadito che l'Italia come tutte le moderne democrazie pluralistiche, ha bisogno di poteri e di contropoteri.

Il nostro Paese ha bisogno che tutti adempiano ai propri doveri. Il dovere

dell'Avvocatura, in relazione ai comportamenti dei singoli avvocati e anche quale corpo collettivo, è quello di controbilanciare le discrasie e le disfunzioni che emergono nell'amministrazione della Giustizia. Ciò a garanzia dei diritti fondamentali del cittadino. Un compito che è attuale oggi solo a livello formale ma che era già una realtà nel 1874 allorchè, in sede di dibattito sulla Legge di istituzione degli Ordini forensi, Francesco Carrara enunciava il rilievo costituzionale dell'Avvocatura quale corpo collettivo.

Nel solco di questa cultura ordinista e nella consapevolezza che la credibilità del "sistema Giustizia" si basi anche sulla reputazione dei propri operatori professionali, si interviene qui in difesa dell'onore e del prestigio dell'Ordine Giudiziario, preoccupati per gli attuali insistenti tentativi di delegittimazione dello stesso.

L'autonomia e l'indipendenza della Magistratura costituiscono un valore comune a tutti e da tutti condiviso.

La dignità della Magistratura è

anche la dignità della Giustizia. E la dignità della Giustizia è essenziale agli Avvocati, non solo come soggetti partecipanti della comunità nazionale, al pari di ogni cittadino, ma anche come parte necessaria della Giustizia stessa.

Concludo: il nostro punto di riferimento è la Carta Costituzionale i cui valori fondamentali restano e devono restare patrimonio irrinunciabile dei singoli cittadini e della comunità democratica. Quella Carta Costituzionale di cui è garante il Presidente della Repubblica, Primo Magistrato d'Italia.

Signor Presidente della Corte d'Appello, con questi intendimenti, a nome dell'Ordine Forense di Torino e degli Ordini Forensi del Piemonte e Valle d'Aosta, in rappresentanza anche degli interessi e dei diritti dei cittadini, nella riaffermata fedeltà alle istituzioni repubblicane, Le chiedo di dichiarare aperto, in nome del popolo italiano, l'Anno Giudiziario 2005.

Antonio Rossomando
Presidente dell'Ordine



La suora, il soldato, la bionda, Torino 2004



Riflessioni

IL NUOVO PROCESSO COMMERCIALE (O SOCIETARIO CHE DIR SI VOGLIA)*

A lato della riforma del diritto societario è stato introdotto un nuovo modello processuale, destinato a regolare – almeno in parte – le controversie che sorgono dal diritto “commerciale” sostanziale. Il legislatore ha scelto la tecnica di “decodificare” il sistema, preve-

dendo che le nuove regole non entrino a far parte del nostro codice di rito, ma siano contenute in una legge speciale; in uno scritto di non molti anni fa Natalino Irti descrive l’epoca, nella quale stiamo vivendo, come l’età della decodificazione. Irti parla di una espropriazione del

codice civile, ridotto, per un lato, a disciplina dei casi residuali e, per altro lato, a regola di istituti amplissimi, presupposti dalle leggi speciali. Quanto questa definizione, coniata per il codice civile, sia oggi valida ed attuale anche per il codice di procedura civile, è sotto gli occhi di tutti.

* Il testo riprende la relazione tenuta all’incontro sul nuovo processo societario, organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura torinese Fulvio Croce in data 1-15 marzo 2005.



Il processo, ormai convenzionalmente definito come “commerciale”, costituisce il più classico degli esempi in materia; da un lato esso presuppone i principi generali dettati dal codice di procedura civile e, dall’altro, fissa regole procedimentali in tutto diverse da quelle, alle quali siamo usi fare riferimento. È poi noto ai più come tale procedimento prenda origine da quella Relazione della Commissione Vaccarella, destinata a riformare l’intero codice di procedura civile; e come esso ne sia stata estrapolato, sia per fissare, subito, le regole del nuovo processo, sia per “testare” queste norme in un ambito limitato di applicazione.

Negli ultimi decenni è prevalsa una tendenza alla frammentazione, derivante dalla diffusa tendenza a creare statuti privilegiati di natura processuale per particolari gruppi o categorie di persone, attraverso la introduzione di procedimenti speciali (usualmente definiti forme di “tutela differenziata”); così il sistema si rompe, ogniqualvolta il legislatore sceglie di sottrarre determinati soggetti o gruppi di soggetti all’inefficienza generale della legge processuale. Sovente queste normative processuali speciali derivano da peculiari premesse culturali e politiche, come il bisogno di tutelare la parte debole, di garantire i valori di uguaglianza del trattamento¹; e talvolta tale scelta provoca un miglioramento nelle forme di tutela di quei soggetti, ma, forse, un peggioramento sul piano del sistema².

Sin dall’inizio il nuovo processo commerciale ha manifestato una valenza espansiva; nel testo originale il legislatore ha previsto la sua applicazione anche a controversie che poco o nulla hanno a che vedere con il diritto delle società, come quelle relative ai rapporti di intermediazione mobiliare e ai rapporti finanziari (art. 1.d); alle controversie tra banche (art. 1.e); al credito per le opere pubbliche (art. 1.f). Dopo pochi mesi, sull’onda dei problemi derivanti dai rilevanti dissesti finanzia-

ri che hanno coinvolto grandi società del nostro sistema produttivo, è stata introdotta una modifica all’art. 1.a), con la quale si è previsto che il nuovo processo si applichi anche ai giudizi contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da suoi inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.

Questa valenza espansiva del nuovo processo commerciale è poi confermata dall’art. 1.5, che fissa la regola, secondo la quale il nuovo processo si applica a tutte le controversie “connesse” e disciplinate agli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile; vale a dire a tutte le controversie legate da accessorietà, garanzia, connessione oggettiva, pregiudizialità, compensazione e introdotte a seguito di domanda riconvenzionale. È dunque una sorta di processo *uber alles*, destinato ad accogliere nel suo seno anche giudizi che, altrimenti, troverebbero la propria disciplina nelle norme generali contenute nel codice di procedura civile.

Da ultimo, abbiamo letto sulle pagine dei principali quotidiani e delle principali riviste l’idea, da più parti manifestata, di far rientrare nell’ambito applicativo del nuovo processo anche le controversie in materia di diritto industriale e di proprietà intellettuale e, da ultimo, anche alcune di quelle che sono disciplinate dalla legge fallimentare.

Perché tutto ciò? La probabile ragione è la convinzione che un processo nella piena disponibilità delle parti sia un processo più veloce, che si svolge senza i “lacci e laccioli” dell’agenda del Giudice; un processo che, con norme intelligenti, garantisce una giustizia efficiente. Il nuovo processo diviene così espressione di una dichiarata fiducia nel “fai da te” individuale invece che nello Stato come fonte di protezione dei diritti e negli avvocati piuttosto che nei giudici³; questo processo propone una nuova soluzione al

classico contrasto tra chi ritiene che l’attribuzione dei poteri processuali spetti alle parti e chi, invece, preferisce attribuirli ad un organo imparziale⁴. Non da oggi, d’altronde, si sottolinea che i mutamenti dell’ideologia dominante hanno sovente un effetto immediato sui problemi del processo civile, primo tra tutti quello della quantità del potere di direzione della causa attribuito alle parti private⁵; e che, sovente, il processo assume forme diverse e svolge diverse funzioni in rapporto al tipo di organizzazione del potere statale del proprio ordinamento⁶.

2. Il processo commerciale non costituisce, in verità, una novità assoluta per il nostro ordinamento e per quelli di matrice europea; da un lato, infatti, il codice di procedura civile del 1865 disciplinava un processo che, in larga misura, era assai simile a quello oggi introdotto (anche se con alcune, rilevanti, differenze, soprattutto in tema di effetti preclusivi della richiesta di fissazione di udienza, là dove nel codice del 1865 era consentita, alla parte destinataria della domanda di fissazione di udienza, un’ultima replica contenente anche la produzione di documenti e la deduzione di mezzi istruttori). Dall’altro, tutti i commenti editi su questo nuovo processo hanno sottolineato come esso sia ispirato al processo inglese, vigente sino alla fine del secolo scorso; in Inghilterra, peraltro, proprio negli ultimi anni è stata introdotta una completa riforma del processo, nota sotto il nome del suo estensore Lord Woolf, con la quale anche gli inglesi hanno prescelto un sistema processuale assai simile a quello da noi vigente in via ordinaria e, dunque, diverso da quello introdotto con il nuovo processo commerciale⁷.

Per vero, il disegno sistematico contenuto nel nuovo processo si pone in contrasto con un largo movimento di opinione che da tempo individua la necessità di attribuire un ruolo *manage-*

¹ Taruffo, *Sui confini*, Il Mulino, 2002, p. 19.

² Taruffo, *Sui confini*, cit., p. 56.

³ In questo senso Taruffo, *Sui confini*, cit., p. 38.

⁴ Damaska, *I volti della giustizia e del potere*, Il Mulino, 1991, p. 33.

⁵ Cappelletti, *Processo e ideologie*, Il Mulino, 1969, p. 11 e ss.; Id., *Dimensioni della giustizia nella società contemporanea*, Il Mulino, 1994, p. 71.

⁶ Damaska, *I volti della giustizia e del potere*, Il Mulino, 1991, p. 35.

⁷ La recente riforma del processo civile inglese, la c.d. riforma di Lord Woolf, si fonda sul contrario principio di contenere i poteri delle parti e ampliare quelli del giudice, anche con riferimento alla direzione e allo svolgimento del giudizio. Su questa recente riforma cfr. C. Crifò, *La riforma del processo civile in Inghilterra*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, p. 511; e anche F. Corsini, *Le proposte di privatizzazione dell’attività istruttoria alla luce delle recenti vicende della discovery anglosassone*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, p. 1273; J.A. Jolowicz, *Il nuovo ruolo del giudice del pre-trial nel processo civile inglese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, p. 1263.

rial al giudice⁸, al fine di favorire una posizione del giudice (e dunque dello Stato) attiva nel condurre in modo efficiente il processo. Questa tendenza a estendere il ruolo attivo del giudice è presente in molti degli ordinamenti più vicini al nostro (come Francia, Inghilterra e anche Stati Uniti, nel quale, invece, come forse noto, il sistema *adversarial* era caratterizzato dalla figura del giudice quale *passive umpire*, arbitro passivo⁹).

Il discorso sulle ragioni di questa riforma potrebbe essere assai lungo; in realtà si può forse osservare come le

ragioni di insoddisfazione nei confronti del funzionamento della giustizia appartengano un po' a tutti gli ordinamenti (*justice delayed is justice denied*); e come, in un'epoca di facile circolazione dei modelli culturali, sia pressoché insopprimibile la tentazione di cambiare modello nella speranza di un miglioramento¹⁰.

3. Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 è nato, come noto, dalla legge delega per la riforma del diritto societario (l. 3 ottobre 2001, n. 366), ed in particolare dal suo art. 12, che conteneva le

linee direttive per la predisposizione di un decreto legislativo avente ad oggetto proprio le controversie in materia societaria e creditizia. Sin dall'inizio si è prospettato un problema di legittimità costituzionale del decreto per eccesso di delega, posto dal Consiglio Superiore della Magistratura nel suo parere ufficiale (seduta 12 dicembre 2002)¹¹, che sottolineava che l'operazione effettuata dal legislatore delegato "non è stata quella di prevedere un rito concentrato rispetto all'attuale rito ordinario disciplinato dagli art. 163 a 10 c.p.c., bensì quella di introdurre nel-

⁸ Resnik, *Managerial Judges*, in *96 Harvard Law Review*, 1982, p. 374.

⁹ Chayes, *The role of the judge in public law litigation*, in *89 Harvard Law Review*, 1976, p. 1284.

¹⁰ Grande, *Imitazione e diritto: ipotesi sulla circolazione dei modelli*, Torino, 2000; Chiarloni, *Nuovi modelli processuali*, in *Formalismi e garanzie. Studi sul processo civile*, Torino, 1995, p. 3 e ss.

¹¹ La disciplina del nuovo rito speciale a cognizione piena è stata formulata dal legislatore delegato in attuazione del secondo comma, lettera a) dell'art. 12 della legge di delegazione (legge 3 ottobre 2001, n. 366) che, al fine di "assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti" (art. 12, comma 1) - "detta(ss) regole processuali, che in particolare possano prevedere: a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali, le preoccupazioni sono fondate e devono essere valutate con attenzione, ha ricordato che nella detta legge si conferiva al Governo delega per l'emanazione di norme dirette ad assicurare "una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti" relativi alle materie ivi specificate, dettando regole processuali che prevedessero in particolare la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini processuali". Secondo alcuni, nella predisposizione di questo nuovo rito speciale il legislatore delegato sembra prescindere - proprio in riferimento alla fase preparatoria - dal dettato costituzionale dell'art. 111, comma 2, Cost., che impone di disciplinare il processo (in tutto il suo corso) in modo tale da assicurare lo svolgimento "nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale": condizioni, queste, che verrebbero a mancare sia quando il paritario trattamento fra le parti venga limitato al solo aspetto formale (e non si tenga conto, invece, della "sostanza del problema": così Verde, *Profili del processo civile*, I, Napoli, 2002, p. 107 s.), sia quando, in alcuni momenti del processo, si precluda (salva una diversa volontà delle parti) la possibilità di intervento dell'organo giurisdizionale. Infine, in taluni specifici punti il decreto legislativo va ad incidere direttamente su aspetti espressamente disciplinati in modo diverso dal codice di rito, anche rispetto a controversie che non rientrano affatto fra quelle in riferimento alle quali era stata conferita la delega.



l'ordinamento un'anticipazione (non si sa quanto concentrata) del rito ordinario prefigurato dal testo redatto dalla Commissione ministeriale per la riforma generale del processo civile". Insomma, l'art. 12 della legge delega non autorizzava il legislatore delegato ad introdurre un nuovo rito speciale di cognizione; e ciò integrava – ad avviso del CSM – un vizio rilevante alla luce del tradizionale orientamento seguito in materia dai giudici di Palazzo della Consulta, in base al quale a configurare l'eccesso di delega è sufficiente che la norma delegata sconfini dal fisiologico "riempimento" della norma delegante¹². Questa eccezione, che fa entrare in gioco il principio del c.d. riempimento, coinvolge l'opera del legislatore delegante – e cioè del Parlamento – e non del legislatore delegato – e quindi del Governo; attendendo la decisione del Giudice delle Leggi, cui la questione è già stata rimessa¹³, mi pare si possa sottolineare che nella delega conferita dal Parlamento al Governo non era imposto alcun vincolo al legislatore delegato che lo astringesse allo schema e – se si vuole – all'ideologia del codice del 1940¹⁴.

4. Il nuovo processo disciplinato dal d.lgs. 5/2003 si caratterizza per alcune rilevanti novità:

a) l'evidente privatizzazione del processo¹⁵; vi è una prima, articolata, fase, che si svolge senza l'intervento del giudice e lasciata alla piena autonomia delle parti e dei loro difensori. Si vuole così sottrarre, almeno in parte, la direzione del processo al giudice per rimetterla nella disponibilità

delle parti e dei loro difensori, al fine di accentuare il ruolo decisivo del giudice. Si assume, insomma, che il bene rappresentato dalla concentrazione del processo sia tutelato essenzialmente nell'interesse delle parti, alla cui piena e libera disponibilità è rimesso, mentre la posizione del giudice viene ricondotta alla figura della "*bouche de la lois*"¹⁶.

L'affermazione prende origine, per vero, da una questione assai nota e di grande rilievo: se il processo sia "cosa pubblica" ovvero "cosa privata"¹⁷; se, in sostanza, il processo sia soltanto un mezzo messo dallo Stato a disposizione dei cittadini per raggiungere giustizia, nei modi e con i limiti che ciascuno di essi predilige, ovvero se lo Stato mantenga un proprio precipuo interesse allo sviluppo del processo e ai suoi esiti finali. Proprio la concezione, che ciascuno ha del processo, sovente permea le soluzioni che vengono preferite su un tema piuttosto che su un altro; a tacere di molti, valga ad esempio la concezione più o meno estesa dei limiti oggettivi del giudicato, là dove chi ritiene che il processo sia "cosa privata" tende a prediligere interpretazioni restrittive, sul principio che l'efficacia preclusiva, che è ricollegata al giudicato, debba essere circoscritta proprio e solo allo stretto oggetto della lite, che le parti hanno devoluto in giudizio; mentre chi ha una concezione "pubblica" del processo tende a estendere i limiti oggettivi del giudicato, sull'idea che lo stato debba estendere l'efficacia di accertamento sin dove è possibile, per garantire stabilità e al tempo stesso economia dei processi.

b) L'incertezza sul proseguire del processo: il processo commerciale si caratterizza per un'evidente incertezza sul suo svolgimento; ciascuna delle parti è infatti arbitra di fissare la fine della fase di trattazione della controversia notificando alla controparte l'istanza di fissazione di udienza, con la quale ferma il processo nello stato nel quale si trova, rende pacifici i fatti non specificamente contestati e fa scattare le preclusioni istruttorie e di merito per tutte le parti. Instaurata una lite, non si è dunque certi di quali e quanti saranno gli atti che a ciascuna delle parti sarà consentito depositare; e ciò comporta, evidentemente, una esigenza di completezza degli atti introduttivi o quanto meno dei primi atti del processo¹⁸.

c) Una terza, significativa, caratteristica concerne un'innovazione profonda nel modello processuale, al quale noi siamo abituati: le decadenze e le nullità sono nella piena disponibilità delle parti, così come l'inosservanza dei termini, ancorchè perentori. La privatizzazione del processo svolge i propri effetti anche qui: le parti sono "arbitre" di tutte quelle eccezioni derivanti dalla inosservanza di termini, regole o quant'altro che potrebbero arrestare lo svolgersi del processo.

d) Una quarta caratteristica, anch'essa rivoluzionaria per il nostro ordinamento, è la disciplina della contumacia del convenuto. Il legislatore ha ritenuto anacronistica ed ingiustificata la regola che, se una parte mostra di disinteressarsi all'esito del processo, si debba costringere l'altra a sostenere un'istru-

¹² Corte cost., 3 giugno 1998, n. 198, in *Foro it.*, 1998, I, 3026 ss.. Peraltro, è lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, nel suo parere già ricordato, che riconosce che il legislatore delegante non ha vincolato il legislatore delegato ad operare nei limiti dello schema o del modello offerto dal codice di procedura civile del 1940; sicchè, in assenza di tale specificazione, si potrebbe ritenere che la delega al Governo sia stata conferita in modo ampio, con utilizzazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, con riferimento specifico all'art. 76 della Costituzione, del c.d. *riempimento*, per cui il legislatore delegato poteva in definitiva anche ritenersi libero di introdurre un nuovo rito a cognizione piena.

¹³ La questione è già stata rimessa alla Corte Costituzionale con l'ordinanza del Tribunale di Brescia 18.10.2004.

¹⁴ Peraltro, anche ove si ritenesse di condividere l'opinione implicitamente seguita dal legislatore delegato nel predisporre il decreto legislativo in commento, e si ritenesse quindi che nel riferimento all'esigenza di concentrazione del procedimento e riduzione dei termini vi fosse anche una delega ad introdurre un nuovo rito speciale a cognizione piena, non si dovrebbe dubitare del fatto che sarebbe proprio la legge delega a presentarsi costituzionalmente viziata in relazione all'art. 76 Cost. per aver omesso la determinazione di principi e criteri direttivi, che – come ha più volte ribadito la Corte Costituzionale affrontando il tema del necessario rispetto sia da parte del legislatore delegante che di quello delegato del c.d. principio di riempimento – è *condicio sine qua non* perché il Parlamento possa delegare l'esercizio della funzione legislativa al Governo (in proposito v. Corte Cost., ord. 21 gennaio 1999, n. 8, in *Giur. cost.*, 1999, 61, Corte Cost., 24 luglio 1995, n. 362, in *Foro it.*, 1996, I, 2671 ss.; Corte Cost., 13 maggio 1993, n. 237, *ivi*, 1993, I, 3198 ss. V. anche Cerri, *Delega legislativa*, in *Ene. giur.* Treccani, X, Roma, 1988).

¹⁵ Sull'uso di questa terminologia cfr. Cipriani, *Il processo civile tra vecchie ideologie e nuovi slogan*, in *Riv. dir. proc.* 2003, p. 455.

¹⁶ Taruffo, *Sui confini*, cit., p. 121.

¹⁷ Una lunga tradizione del pensiero giuridico europeo sottolinea che le ideologie permeano il processo civile attraverso il cambiamento delle idee sulla applicabilità del modello pubblicistico piuttosto che quello privatistico: Klein e Engel, *Der Zivilprozessrecht Oesterreichs*, Mannheim, 1927, p. 162; Cappelletti, *Processo e ideologie*, cit., p. 11; Damaska, *I volti della giustizia e del potere*, cit., p. 38.

¹⁸ Qui si è prospettata un'altra censura di illegittimità costituzionale, per violazione del principio del giusto processo; come noto, il giusto processo è il processo regolato dalla legge e il nuovo rito processual-societario non risponderebbe in pieno a questi requisiti, poiché la prima fase del processo potrebbe sempre essere interrotta dall'iniziativa di una delle due parti, in un percorso non integralmente prefissato dalla legge.

toria lunga e costosa¹⁹; in caso di mancata notifica della comparsa di risposta nel termine stabilito, l'attore, tempestivamente costituitosi, può depositare istanza di fissazione dell'udienza, con ciò provocando la conseguenza di rendere pacifici (i.e., non contestati) i fatti affermati in citazione e fare sì il tribunale decida sulla domanda in base alla sua "concludenza".

Si abbandona così il principio della contumacia come *ficta contestatio* per accogliere l'inverso principio della *ficta confessio* (il primo sistema – storicamente adottato dalla legislazione italiana – impone all'attore di provare comunque i fatti costitutivi della stessa, anche se il convenuto resta contumace; nel secondo sistema – proprio del processo civile tedesco, austriaco e della tradizione anglosassone – se il convenuto non si costituisce, l'attore è esonerato dal provare i fatti costitutivi del proprio diritto, che si considerano non contestati, e quindi ammessi).

e) Quinta caratteristica del nuovo processo è costituita dalla netta divisione dell'iter in due fasi: la prima, destinata alla determinazione dell'oggetto della lite e dei temi istruttori; la seconda, destinata alla trattazione delle questioni, che si vogliono sottoporre all'esame e alla decisione del giudice.

La prima parte, completamente sottratta all'intervento giurisdizionale, è rimessa alla disponibilità delle parti; per vero, dal punto di vista delle parti, la novità non è così rilevante; se si pone mente alle attuali regole del nostro processo è agevole sottolineare che già oggi, nell'ordinario processo di cognizione, la formazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* è sostanzialmente rimessa alla esclusiva libera disponibilità delle parti. A loro, infatti, è rimesso, in virtù del principio dispositivo, l'onere di allegazione, con il quale si introducono in giudizio i fatti

costitutivi della domanda, ovvero quelli impeditivi o estintivi; e sempre a loro compete l'onere della prova, e cioè l'introduzione nel processo dei mezzi per dimostrare tali fatti, una volta che siano stati dedotti in giudizio. I limiti a questi poteri esclusivi delle parti sono assai circoscritti e del tutto eccezionali. Ciò che, invece, è del tutto innovativo è la libera determinazione in capo alle parti di fissare i tempi, nei quali questa attività si svolge; contrariamente al solito, infatti, sono le parti che in via esclusiva decidono se replicare, quante volte replicare e quale termine concedere alla propria controparte; e, ancor più, sono le parti a decidere quando, a loro avviso, la controversia sia stata adeguatamente trattata e possa dunque essere chiesto l'intervento del giudice.

5. Il nuovo processo ha comportato rilevanti problemi quando coinvolge più parti; è un profilo delicato, che è già stato rimesso all'esame della Corte Costituzionale proprio dal Tribunale di Torino²⁰ e sul quale il legislatore è intervenuto con l'ultimo dei provvedimenti di modifica del D.Lgs. 5/2003. Il processo multiparti può sorgere, sin dall'inizio, ovvero successivamente per chiamata in causa ovvero per intervento. Quest'ultima ipotesi è quella, sulla quale vi sono più novità, che riguardano essenzialmente le categorie degli interventori, i limiti temporali del loro ingresso nel processo e i poteri che in questo possono esercitare.

Per quanto concerne il primo aspetto, sembrerebbe, a prima vista, che il legislatore delegato abbia ridotto a due le categorie degli interventi volontari, disciplinati rispettivamente nell'art. 14, rubricato "interventi autonomi" e nell'art. 15, rubricato "intervento adesivo dipendente", con espunzione dell'intervento adesivo autonomo o litisconsortile, nel quale – come noto – il terzo ade-

risce alla posizione di una delle parti, anche se è portatore di un interesse non dipendente da quello della parte adiuvata, bensì autonomo. L'esempio scolastico è rappresentato dall'intervento in causa del socio assente o dissenziente che, nelle società per azioni, sarebbe legittimato ad impugnare in via principale, ex art. 2377, 2° co., codice civile, le deliberazioni assembleari invalide e che, invece, interviene *ad adiuvandum* la posizione di un altro socio, che quella impugnativa abbia già proposto.

Nonostante il silenzio del legislatore sul punto, vi è a mio avviso un argomento risolutivo a favore della permanente ammissibilità della categoria. L'enucleazione della categoria dell'interveniente adesivo autonomo o litisconsortile, distinta dall'interveniente adesivo dipendente, era giustificata dalla necessità di attribuire al primo quella pienezza di poteri processuali, ivi compreso il potere di impugnazione che, tra l'altro, una giurisprudenza consolidata, inutilmente criticata dalla dottrina, ha continuato a negare all'interveniente adesivo semplice. Orbene, nella disciplina dell'art. 15, l'interveniente adesivo ha addirittura delle limitazioni al suo ingresso nel processo meno astringenti di quelle previste per gli interventi autonomi²¹; e inoltre, con una disposizione opportuna, il secondo comma dell'art. 15 stabilisce che, in ogni caso, il terzo interveniente adesivo "è legittimato all'impugnazione della sentenza"²².

6. Notificata l'istanza di fissazione di udienza il processo viene "consegnato" al giudice, che sarà chiamato a decidere; si evidenzia, in pieno, quella considerazione in apertura ricordata sulla età della codificazione e sulla circostanza che i riti disciplinati fuori dal codice di procedura civile ne presuppongono l'esistenza; il processo rassegnato al giudice per la decisione vede la

¹⁹ Naturalmente la contumacia in parola deve essere volontaria (e impone uno stretto controllo della regolarità della instaurazione dei contraddittorio sotto tutti i suoi profili): infatti, l'inerzia della controparte può significare disinteresse all'esito del processo, e quindi giustificare la *ficta confessio*, solo ove il comportamento inerte sia frutto di una libera scelta della parte, e non già della mancata valida instaurazione del contraddittorio.

²⁰ Con l'ordinanza 1° ottobre 2004, sez. I. est. dott.ssa Nosengo.

²¹ Infatti, per questi ultimi il momento preclusivo dell'intervento coincide con la scadenza del termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta; per l'intervento adesivo, l'intervento è possibile, invece, fino al deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza innanzi al giudice e questa limitazione eccessiva dell'ambito temporale di ammissibilità dell'intervento principale è stata criticata da una parte della dottrina che ha anche denunciato la sostanziale cancellazione dell'intervento principale, oltre che di quello litisconsortile.

²² Si apre qui il noto profilo dei limiti e degli effetti di una siffatta impugnazione: tema davvero noto ai processualcivili dove si discute, in breve, se gli effetti dell'eventuale accoglimento del gravame si estendono alle parti originarie e principali della lite o rimangono circoscritti al rapporto "pregiudicato" che vede coinvolto il terzo interventore adesivo dipendente. Pertanto i soggetti portatori di un diritto che, secondo le categorie tradizionali, li farebbe qualificare interventi adesivi autonomi o litisconsortili, ove pure non potessero essere qualificati *tout court* intervenienti autonomi, cui si applicherebbe, quindi, direttamente l'art. 14 (inquadramento che potrebbe essere giustificato oltretutto anche per il fatto che il legislatore delegato, che ha rubricato l'art. 15 "intervento adesivo dipendente" ha peraltro rubricato l'art. 14 non "intervento principale", bensì "interventi autonomi") e ove venissero inquadrati tra gli intervenienti adesivi di cui all'art. 15, conseguirebbero comunque uno status processuale, che è ivi pienamente tutelato.

applicazione dei consueti principi destinati a regolare l'eventuale ammissione dei mezzi di prova, la loro assunzione e, infine, la decisione.

7. Con il nuovo processo commerciale vi è stata l'introduzione di due nuovi procedimenti alternativi: il sommario e l'abbreviato. Mi pare utile ricordare che l'Organismo Unitario per l'Avvocatura (OUA) costituì una commissione per lo studio della riforma del processo societario; ebbene, gli artt. 19 e 24, che disciplinano i due procedimenti qui in esame, non ebbero censura o proposte di modifica²³.

Il giudizio sommario costituisce una via alternativa (e facoltativa) a quella ordinaria, che a questa si affianca, con propri presupposti e proprie autonome regole. Siamo in presenza, insomma, di un vero procedimento speciale, la cui caratteristica appare essenzialmente quella di fornire una via più celere per le controversie di agevole risoluzione. Ma non solo: proprio per agevolare questa finalità, il procedimento sommario è destinato a concludersi con una statuizione che non è necessariamente preordinata ad acquisire l'immutabilità della cosa giudicata.

Il carattere innovativo del procedimento sommario appare così subito degno di nota: non si tratta solo di una previsione di nuove forme processuali, bensì di una tutela diversa da quelle consuete al nostro sistema, sempre finalizzate, quando si tratti di giurisdizione contenziosa, alla cosa giudicata. Con la riforma sul processo commerciale si introduce un procedimento che predilige il titolo esecutivo rispetto alla cosa giudicata²⁴.

Il giudizio abbreviato, al contrario, si inserisce nello schema del giudizio ordinario, del quale costituisce una variante: quando interviene il fatto, occasionale, rappresentato dalla proposizione di una domanda cautelare, che consente al giudice di prendere atto della circostanza che la causa di merito è matura per la decisione, vi può essere la anticipata pronuncia della sentenza,

che così viene ad assorbire la pronuncia cautelare, ritenuta superflua. Insomma: in conseguenza della proposizione della domanda cautelare lo sviluppo del processo ordinario è suscettibile di contrarsi, con una decisione immediata del merito²⁵. Il giudizio abbreviato costituisce un modello procedimentale "concentrato", idoneo a provocare una decisione con efficacia di giudicato nel contesto di un procedimento sommario, pensato con riferimento alle domande a carattere impugnatorio (ma poi esteso a ogni domanda prevista all'art. 1 d.lgs. 5/2003), e, più precisamente, all'accertamento della validità delle deliberazioni della assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, che "al pari di ogni giudizio di impugnazione di atti o provvedimenti, implica una compiuta articolazione in limite litis dei motivi di invalidità e un giudizio concentrato, nell'ambito del quale gli accertamenti di fatto e l'assunzione di prove costituende sono l'eccezione, non la regola"²⁶.

L'autonomia del procedimento sommario non è tuttavia assoluta; e vi sono confessioni con il processo ordinario in materia societaria. In primo luogo perché il procedimento sommario è destinato a trasformarsi in un processo ordinario, quando la soluzione delle questioni appaia complessa; la situazione, qui, è simmetrica e contraria a quella del giudizio abbreviato: se quest'ultimo costituisce una contrazione dell'iter normale del processo

ordinario, il procedimento sommario, pur autonomo da quello ordinario, può rifluire in questo, mediante la trasformazione del rito, ogniqualvolta la situazione dedotta in giudizio non sia semplice e chiara.

In secondo luogo il collegamento con le ordinarie forme di tutela – finalizzate alla formazione della cosa giudicata – può verificarsi in un momento successivo, se l'ordinanza di condanna che conclude il procedimento sommario venga appellata.

Infine, si può osservare una sorta di contraddizione: mentre il procedimento

sommario si pone in sintoma con l'intero schema del processo societario e, anche, con la riforma organica del processo civile predisposta dalla commissione Vaccarella, il giudizio abbreviato si pone in una posizione che possiamo definire "disarmonica", in contrasto con l'intera "filosofia" che sembra muovere non solo questa riforma ma anche lo stesso progetto di riforma Vaccarella. Il giudizio abbreviato realizza l'esatto contrario della privatizzazione del processo, poiché attribuisce il potere di dirigere l'iter procedimentale, in modo assai significativo e senza regole predefinite, proprio al giudice, esautorando le parti e i loro difensori.

8. Il titolo IV del D.Lgs. 5/2003 ridisegna poi il procedimento relativo alle materie disciplinate in camera di consiglio; e questa riforma prende atto dell'evoluzione della materia intervenuta negli ultimi decenni, la c.d. cameralizzazione dei diritti, a seguito della quale oggi non si può davvero più parlare di "volontaria giurisdizione". La riforma prevede che vi siano due modelli processuali in camera di consiglio, l'uno destinato a disciplinare quei procedimenti senza controparte, nei quali il ricorrente chiede di essere autorizzato al compimento di certi atti, ovvero l'intervento dell'autorità giurisdizionale per l'espletamento di alcune attività. Molte sono le occasioni, nelle quali le società possono fare ricorso a questo procedimento, in ipotesi sparse sia nell'attuale riforma sia nei testi unici che disciplinano la finanza e le banche. È sufficiente pensare all'esigenza di ottenere la nomina di un perito, per comprendere quali sono le ipotesi alle quali si fa riferimento.

Vi è poi un secondo modello processuale, destinato a disciplinare quei procedimenti in camera di consiglio, nei quali più acceso è il dibattito tra le parti, nel pieno del contraddittorio, con una pronuncia che è destinata comunque ad incidere sulle posizioni soggettive. E qui il pensiero può andare immediatamente al procedimento di controllo disciplinato all'art. 2409 c.c..

²³ Rinvenibile sul sito www.judicium.it

²⁴ Su questo punto si ricordano le sempre interessanti osservazioni di A. Proto Pisani, *Per un nuovo titolo esecutivo di formazione stragiudiziale*, in *Foro it.*, 2003, V, c. 117; F. Carpi, *L'ordine di pagamento europeo tra efficacia della tutela e garanzia della difesa*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 688 e ss.

²⁵ E poi stato ampiamente sottolineato come il nuovo procedimento si richiami all'istituto del *référé* di origine francese e da tempo ben noto e ampiamente illustrato in dottrina.

²⁶ Non è un caso che l'ultimo comma dell'art. 24 del decreto estenda l'applicazione di tutta la disciplina in esso contenuta – dunque anche le norme in materia di rito abbreviato – all'istanza (avente natura cautelare) di sospensione delle delibere assembleari, proposta a norma del nuovo testo dell'art. 2378 c.c., come introdotto dal d.lgs. n. 6 del 2003.

Non vi sono peraltro particolari novità rispetto ai modelli già adottati, in via pratica, sino ad oggi, con la significativa eccezione dell'art. 32, che prevede la possibilità che il procedimento in camera di consiglio si concluda con un provvedimento, ma con la contestuale prosecuzione in sede ordinaria, nella quale si possano dirimere le controversie sorte su questioni pregiudiziali, con una statuizione destinata ad assumere l'efficacia di giudicato. In questo caso vi è la particolarità che nel giudizio ordinario (che, si ricordi, sarà svolto innanzi a un giudice unico) si possa modificare il provvedimento reso in precedenza, nel procedimento in camera di consiglio, dal collegio.

9. Da ultimo, l'arbitrato. Il discorso sull'arbitrato societario sarebbe assai lungo e menirebbe una autonoma relazione; due argomenti meritano peraltro di essere subito segnalati.

Il primo: in ragione di una mutata sensibilità politica, nella legge delega il legislatore aveva fissato il principio della arbitrabilità delle liti societarie, a prescindere dalla disponibilità e transigibilità dei relativi diritti.

In sede di stesura del testo legislativo del dAgs 5/2003 è prevalsa una formula diversa, in un certo senso più

restrittiva, sulla quale il dibattito è ancora aperto²⁷; ma un punto può essere subito fissato: anche il nostro legislatore²⁸ ha "socchiuso" la porta dell'arbitrato alle liti su diritti indisponibili.

Il secondo: si è inciso sul tema dei limiti soggettivi della clausola compromissoria. Il 3° comma dell'art. 34 statuisce che la clausola vincola, oltre alla società, tutti i soci, inclusi quelli, la cui qualità di socio è oggetto della controversia. Quest'ultima precisazione è importante per considerare arbitrabili le dispute in materia di esercizio del diritto di recesso, ovvero di esclusione di membri di società di persone o di cooperative, ove il socio estromesso per solito chiede la reintegrazione e la riaffermazione della qualità di socio, lamentando il mancato verificarsi di una causa di esclusione. Il 4° comma consente che gli atti costitutivi prevedano clausole compromissorie per decidere controversie "promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nel loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro". L'art. 35, infine, prevede che il lodo sia vincolante anche per la società: da un lato si fa riferimento ai casi (pochi) nei quali la società non è parte dell'arbitrato che si svolge solo tra soci o tra soci e ammini-

stratoni; dall'altro pone interessanti problemi di estensione dell'efficacia della *decisione ultra partes*.

9. Una riflessione conclusiva: si è iniziato a parlare del nuovo processo commerciale con riferimento a giudizi di diritto, a carattere impugnatorio, che si caratterizzano per vedere subito introdotte tutte le questioni, sulle quali si chiede al giudice una pronuncia. Le prime esperienze in materia confermano come il nuovo processo sia adeguato alle esigenze di celere tutela proprie di questi giudizi; processi nei quali, oltretutto, gli accertamenti in fatto sono sovente sporadici e certamente residuali rispetto alla interpretazione delle norme.

Il nuovo rito introduce un processo, sul quale l'attenzione dell'avvocato deve essere più viva; un processo che richiede una attenzione "singola", fascicolo per fascicolo, e che mal si adatta ad una gestione, più tradizionale, organizzata e standardizzata. Un processo, dunque, che può funzionare per il contenzioso al quale oggi è destinato ma che, invece, mi sembra utilizzabile con grandi difficoltà, come sarebbe l'intendimento del progetto di riforma Vaccarella, quale ordinario processo di cognizione.

Guido Canale

²⁷ Come noto, l'art. 12 della legge di delega 3 ottobre 2001 n. 366 ha espressamente previsto la possibilità che agli arbitri – nell'ambito di quello specifico contenzioso – possano essere devolute liti che abbiano ad oggetto diritto indisponibili per le parti; e gli artt. 32 e ss. del d.lgs 5/2003 dispongono in tal senso, prevedendo, peraltro, sia il dovere degli arbitri di decidere secondo diritto (e non secondo equità) quando la lite coinvolga diritti indisponibili, sia l'esclusione della compromettibilità delle liti che prevedano l'intervento obbligatorio del P.M. (In argomento cfr. Ricci, *Il nuovo arbitrato societario*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 521; Miccolis, *Arbitrato e conciliazione nella riforma del processo societario*, in www.judiciurn.it, p. 8; Corsini, *L'arbitrato nella riforma del diritto societario*, p. 9 e ss. del dattiloscritto avuto dalla cortesia dell'autore; concorde, anche se critico, è anche Fazzalari, *L'arbitrato nella riforma del diritto societario*, in *Riv. arb.* 2002, p. 443). Con la previsione contenuta nel nuovo arbitrato societario si può sostenere che l'istituto arbitrale faccia il suo ingresso nell'area dei diritti indisponibili (il profilo è peraltro ampiamente dibattuto in dottrina, dove di recente sono apparsi autorevoli contributi volti a negare particolare significato all'innovazione voluta dal legislatore: Carpi, *Profili dell'arbitrato in materia societaria*, in *Riv. arb.*, 2003, p. 420; Chiarloni, *Appunti sulle controversie decidibili per arbitrato societario e sulla natura del lodo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, p. 123 e ss.). Mi pare peraltro difficile negare che la recente riforma sul processo societario abbia inciso profondamente sul tema della inettitudine degli arbitri a decidere su questioni che coinvolgono diritti indisponibili; si può discutere la portata e l'ampiezza della novità, ma non certo la sua esistenza. Inoltre fuori discussione è il rilievo che il legislatore abbia espressamente previsto nella legge delega che gli arbitri possano decidere liti che coinvolgano diritto indisponibili; con un previsione che mi pare quanto mai esplicita sul punto); e, per chi condivide questa opinione, viene meno, per espressa volontà del legislatore, il carattere di generale presupposto impediente, che l'opinione tradizionale riconosceva alla natura indisponibile dei diritti in contesa. Ruffini, *Arbitrato e disponibilità dei diritti nella legge delega per la riforma del diritto societario*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 145 ss.; Criscuolo, *L'opzione arbitrale nella delega per la riforma delle società*, in *Riv. arb.*, 2002, p. 45 ss.; esprime perplessità anche Luiso, *Appunti sull'arbitrato societario*, in www.judiciurn.it, p. 4. Da ultimo E. Zucconi Galli Fonseca, *La convenzione arbitrale nelle società dopo il decreto delegato di riforma*, in corso di pubblicazione e consultabile sul sito www.fondazioneforense.bologneselrelazioni.it.

²⁸ Come ad esempio quello tedesco, nella recente legge di riforma sull'arbitrato, entrata in vigore nel 1999.



FORUM: salva-PREVITI o ammazza-GOZZINI

Tavola rotonda moderata dall'avvocato Enrichens con i professori Ferrua e Sarzotti e i colleghi Davico, Gianaria e Palumbo

ENRICHENS

Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti a questa tavola rotonda. Il discorso che intendiamo fare parte dal quadro normativo che è già intervenuto con i provvedimenti approvati in questa legislatura, in materia penale e processuale penale, ma vorrebbe aver anche riguardo a taluni disegni di legge che attualmente sono in discussione davanti alle Camere, in particolare all'ultima proposta di modifica al Codice Penale e alla legge numero 354 del '75 con particolare riguardo alle questioni della recidiva, delle attenuanti e del giudizio di comparazione tra le circostanze di reato per i recidivi.

Il tema che poniamo all'attenzione di questa tavola rotonda ha riguardo non solo all'aspetto tecnico dei provvedimenti normativi che sono in via di discussione e che potrebbero essere approvati prossimamente, ma anche all'impatto che i provvedimenti normativi hanno da un lato sugli operatori del diritto, avvocati, magistrati, e quindi alla loro sensibilità rispetto a questi temi nonché al modo in cui gli anzidetti provvedimenti normativi possono essere recepiti dagli addetti ai lavori; dall'altro, all'impatto sull'opinione pubblica, sul senso comune con cui i cittadini guardano alla Giustizia e vedono l'evolversi della legislazione rispetto ai processi in corso.

Quindi il primo profilo è l'aspetto tecnico, l'analisi tecnica delle norme e delle modificazioni che le norme possono avere; il secondo profilo è costituito dall'aspetto sociologico e

psicologico rispetto all'opinione pubblica.

Ecco, io comincerei con un breve giro di interventi: comincerei dal Professor SARZOTTI e poi continuerei, via via, con gli altri intervenuti.

SARZOTTI

Vorrei sottolineare, in primo luogo, che della proposta di legge denominata "Cirielli-Vitali", si è parlato soprattutto in termini di una legge "salva Previti".

In realtà, a mio parere, oltre ad essere una legge "salva Previti", è anche una legge "ammazza Gozzini", nel senso che introduce una serie di modifiche normative che rendono estremamente difficile l'accesso alle misure alternative alla detenzione per i cosiddetti recidivi.

Direi che questo secondo aspetto è, anche dal punto di vista dell'impatto che questa legge avrà rispetto al sistema penale, ancor più rilevante di quanto non sia l'aspetto "salva Previti". Tale ultimo aspetto, infatti, in qualche misura non è che l'ennesima tappa di una serie di normative che sono state emanate in questi anni rispetto alle quali, l'opinione pubblica si è in parte immunizzata (purtroppo) e in parte scandalizzata. Mi riferisco quindi non solamente alla tendenza ad emanare leggi *ad personam*, ma anche a quella di dividere, per così dire, il servizio giustizia in una giustizia penale per i ricchi e una giustizia penale per i poveri. La politica del doppio binario.

A mio modo di vedere, questa tendenza ha avuto un impatto dirompente,

e spesso non abbastanza evidenziato, nella popolazione detenuta rispetto a quelle che, per utilizzare un'espressione cara ai sociologi della devianza, potremmo chiamare le tecniche di neutralizzazione.

Si tratta di quelle giustificazioni che il reo avanza anche davanti alla propria coscienza al fine di giustificare il comportamento criminale e quindi per poter perseverare nel crimine.

Ebbene, una delle tecniche più utilizzate è quella di sostenere che la giustizia è stata ingiusta nei suoi confronti, in particolare perché non si è rispettato il principio di uguaglianza. Emanare norme di questo genere legittima quindi tali autogiustificazioni e non fa altro che consolidare scelte di vita criminale, in base al semplice ragionamento che suona più o meno così: "Sono stato punito di più di quanto meritassi solamente perché sono un poveretto; i potenti che delinquono invece riescono sempre a farla franca". Esistono dei detti popolari che rivelano la diffusione di questa convinzione: "la legge è come la ragnatela, se ci casca la mosca per lei è finita, se vi casca un moscone ci fa un bucone".

Tornando all'aspetto "ammazza Gozzini", ci sono delle norme nella proposta Cirielli che, da un lato, sono palesemente discriminatorie nei confronti dei recidivi e, dall'altro, produrrebbero degli effetti devastanti sul sistema carcerario. Tali effetti sembrano completamente ignorati dal legislatore e nel dibattito pubblico. In Italia non ci sono statistiche precise sui tassi

di recidiva, ma è esperienza e sapere comune degli esperti del settore che un' altissima percentuale degli attuali detenuti sono recidivi. Facendo alcune stime, necessariamente approssimative ma di certo significative, l'Associazione Antigone ha calcolato che, nel giro di pochi mesi, potremmo registrare dai 10 ai 20.000 detenuti in più a causa delle maggiori difficoltà ad accedere alle misure alternative introdotte dalla Cirielli. Rispetto al tasso di carcerazione, l'Italia si colloca in Europa ad un livello medio (abbiamo 100 detenuti ogni 100.000 abitanti), ma come sovraffollamento si trova invece in questa triste classifica ai primi posti, dietro solamente a Grecia, Bielorussia e Ungheria. Oggi abbiamo 56.000 detenuti quando la capienza regolamentare sarebbe intorno ai 41.000 posti; se nel giro di qualche mese arrivano altri 10 o 20 mila neoreclusi mi sapete dire come potrà il sistema penitenziario far fronte a tale flusso senza violare palesemente l'art. 27 della nostra Costituzione che stabilisce il rispetto della dignità del condannato?

ENRICHENS

Grazie. E continuerei su questo argomento passando la parola a Cosimo PALUMBO, che ringraziamo di essere intervenuto a questa tavola rotonda. Cosa ne pensa su quello che è stato appena detto?

PALUMBO

Direi che lo condivido *in toto*, nel senso che, se devo dare un tasso di preoccupazione alla imminente - spero non proprio imminente - approvazione di questa legge, questo tasso di preoccupazione, dal mio punto di vista è maggiormente rivolto agli articoli dal 7 in avanti del disegno di legge. Perché qui si incide non sul processo in corso di celebrazione, ma si incide direttamente sul detenuto, con norme che, credo siano in inesorabile contrasto con il principio e le finalità rieducative della pena, nel senso che l'aspetto di fondo che si può condividere, è che non solo più i condannati per determinati tipi di reati potranno accedere ai benefici dell'ordinamento penitenziario in un tempo lunghissimo e forse anche mai, per determinati casi già previsti, ma addirittura a questo punto, la recidiva acquisisce un peso sia sulla irrogazione

della pena, vista la modifica dell'articolo 99, sia soprattutto acquisisce un peso in funzione della concezione dei benefici dell'ordinamento penitenziario. L'innalzamento dei tetti, per poter accedere ai benefici dell'ordinamento penitenziario è spaventoso; cioè se pensate che un recidivo di un determinato peso debba comunque, per poter accedere ai permessi, che sono il beneficio più elementare dell'ordinamento penitenziario, aspettare l'espiazione di almeno i due terzi della pena, capite perfettamente che rieducazione ed esecuzione della pena, non marciano più assolutamente daccordo.

Devo dire che sia l'articolo 7, rimanendo nel tecnico, sia l'articolo 8, contengono poi delle norme che, innanzitutto, impediscono, anche per i soggetti tossicodipendenti, la concessione dei benefici alternativi e parlo dei soggetti tossicodipendenti recidivi, per cui i benefici non sono più concedibili. E addirittura quello sforzo immane, che era stato compiuto con l'emanazione della cosiddetta *legge Simeone* nel '98, cioè la modifica dell'articolo 656 del Codice di procedura Penale, nella parte in cui imponeva la sospensione dell'ordine di carcerazione, qualora il tetto di pena non superasse un determinato limite, viene, anche in questo caso, nei confronti dei recidivi, ad essere completamente non conteggiato, e per i soggetti recidivi, non opera più la sospensione dell'ordine di carcerazione.

Mi riservo, eventualmente, un secondo intervento per quanto riguarda il problema specifico della recidiva. Ci terrei a valutare, chiedo anche a voi un conforto, se questa mia idea sia il punto di una lettura poco attenta della norma, ma quando si parla di modifiche del Codice Penale, in particolare dell'articolo 161, e in materia di termini per la prescrizione, non si fa solo riferimento ad un aumento progressivo dei termini di prescrizione a seconda del tasso di recidiva del soggetto, ma addirittura per determinati reati per i quali il soggetto non è stato ancora condannato; cioè vale a dire, per determinati reati, quelli compresi nell'articolo 51 comma 3 bis del Codice di procedura Penale, i termini "recidiva" sono parificati a quelli dei delinquenti abituali, di cui articolo 102 e seguenti del Codice di procedura Penale. I termini di prescri-

zione per chi è imputato di quei reati sono del doppio di quelli previsti in via ordinaria.

SARZOTTI

Sull'aspetto di esecuzione della pena vorrei sottolineare l'introduzione di un comma all'articolo 58 quater dell'ordinamento penitenziario, relativo all'affidamento in prova al servizio sociale. Tale comma prevede che: "La detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99". Quindi, ad esempio, i condannati tossicodipendenti, che quasi sempre sono recidivi, avranno un'unica possibilità di misura alternativa. Il legislatore sembra ignorare che si tratta di soggetti che, se non risolvono i loro problemi di dipendenza, sono sempre a forte rischio di ricaduta e quindi hanno bisogno, a volte, di godere per più di una volta delle misure alternative per poter avere qualche *chances* di reinserimento sociale.

ENRICHENS

Professor FERRUA, al di là dell'aspetto specifico che è stato trattato, allargando un attimo la visuale rispetto a queste proposte di legge, lei che cosa ne pensa?

FERRUA

Per quanto riguarda questa proposta, questo disegno di legge, l'aspetto più grave mi sembra che sia quello di operare un fraintendimento dell'istituto stesso della prescrizione con delle altrettanto gravi ricadute sul significato del processo.

Mi spiego meglio: questo disegno di legge ancora i tempi, i termini di prescrizione anche soprattutto alla circostanza che il soggetto sia o non sia recidivo oppure irrecidivo. Ora l'istituto della prescrizione, a mio avviso, è un istituto che deve essere ancorato a ragioni sempre profondamente oggettive, sia che attengano al versante del Diritto Penale Sostanziale, sia che attengano al versante del processo. Dal punto di vista sostanziale la prescrizione ha un senso, in quanto si ritenga che, decorso un certo periodo di tempo, venga meno l'interesse punitivo per un determinato reato, quindi legato oggettivamente al tipo di reato commesso, secondo la gravità maggiore o minore:

l'interesse punitivo per quel determinato reato. Sul piano del processo è legato all'usura che il tempo può determinare sui materiali del processo o sulla raccolta di prove. Ma in un caso come in un altro, le ragioni sono sempre squisitamente oggettive. Il fraintendimento di questo disegno di legge mi sembra che sposti la prescrizione da ragioni di tipo oggettivo a ragioni di carattere soggettivo, perché l'essere o no recidivo è qualche cosa che non attiene per nulla alle esigenze oggettive né sostanziali né processuali. E allora costruisce la prescrizione come se fosse un meccanismo premiale che deve operare in ragione del tipo di autore; cioè quando ci si trova di fronte ad una persona che viene in qualche modo considerata più pericolosa, allora i termini di prescrizione si elevano; quando viene considerata meno pericolosa invece i termini saranno... ma questo significa "fraintendere" l'istituto stesso della prescrizione che deve completamente prescindere da questo

aspetto. Perché dal punto di vista, diciamo strutturale, la perversione che si ottiene legando la prescrizione alla natura soggettiva della persona che commette il reato, è simile, nel senso cioè di concedere un premio a colui che non avesse mai commesso reati, e quindi di abbassare i termini di prescrizione, è simile concettualmente alla perversione che si otterrebbe se noi stabilissimo che, quando si tratta di un recidivo si può abbassare il livello delle prove necessarie per condannarlo: lo stesso meccanismo. Si perverte il processo in ragioni di un'esigenza che non ha nulla a che vedere con le finalità dell'istituto. Detto questo, ecco la seconda ragione di critica nei confronti di questo disegno di legge: anche a volere seguire questa logica che definisco aberrante, cioè di rapportare la prescrizione al tipo di persona, all'essere recidivo o meno, si generano poi dei paradossi perché la recidiva vale in quanto sia accertata come una sentenza irrevocabile; allora può darsi che una

persona sia imputata di dieci reati e riesca, per tutti e dieci a fruire della prescrizione al reato.

Per un certo numero di questi reati, presumibilmente non sarà meritevole della prescrizione. Ma non solo: immaginiamo anche più semplicemente che una persona sia imputata di due reati: un reato A e un reato B. Allora ottiene nel reato A la prescrizione abbreviata perché non è ancora stato condannato nel reato B; ottiene la prescrizione, il processo si conclude, quindi, con una sentenza di: «Esiste il reato». Nel processo B; che prosegue, immaginiamo che poi venga condannato. A questo punto questa persona avrà fruito immeritevolmente di un termine abbreviato di prescrizione, nonostante poi si riconosca chi invece quel reato è stato commesso.

ENRICHENS

Grazie. Adesso chiederei a Fulvio GIANARIA di ampliare ulteriormente l'ambito della discussione e riferire il



Mercato di Porta Palazzo, Torino 2004

Arianna Enrichens

discorso all'effetto, all'impatto che, sull'opinione pubblica e sugli operatori del diritto, queste norme potrebbero avere.

GIANARIA

Sull'opinione pubblica non so perché dipende dal livello di informazione e di conoscenza che avrà della legge e della sua ricaduta sui procedimenti penali.

Su di noi, la lettura di questo disegno di legge, forse il peggiore di questa legislatura, provoca effetti agghiaccianti: innanzitutto siamo abituati, come si sa, a immaginare la norma come... generale ed astratta. In questo caso, invece, vi sono alcune innovazioni normative che sembrano, obiettivamente, comprensibili solo a condizione che siano destinate a beneficiari individuati: come la norma che regala le attenuanti generiche obbligatorie ai settantenni, tra l'altro in contraddizione con l'obiettivo allungamento della vita... oppure la punibilità dell'associazione a delinquere di stampo mafioso solo a cinque associati, rispetto ai tre attuali, oppure le norme mirate sulla prescrizione.

ENRICHENS

Ecco, perché, GIANARIA, sarebbero cinque anziché tre gli associati?

GIANARIA

Ma questo perché la lettura della norma dice che essendo modificato il primo comma del 415 bis, è sostituito il 3 con il 5, e dunque vuol dire che al di là delle pene da irrogare viene anche modificato il numero minimo dei partecipanti.

ENRICHENS

Quindi un *escamotage* linguistico...

GIANARIA

Eh... bisognerebbe avere una conoscenza più approfondita dei fascicoli giacenti sul territorio nazionale. Io francamente non so immaginare se vi sono dei casi pendenti con quattro imputati di associazione mafiosa e chi sono, non lo so.

Sulla prescrizione il risultato di questa riforma è che si divarica la distinzione tra i sommersi e i salvati.

I sommersi sono sicuramente i recidivi, ma i salvati non sono gli incensu-

rati, ma sono una parte di incensurati, per cui i veri salvati di questa norma, se non vogliamo parlare di beneficiari individuati per cognome sono beneficiari di ceto, beneficiari di tipo d'autore, sono i colletti bianchi responsabili di reati gravi.

Questo vuol dire che, tenendo conto della macchina giudiziaria esistente, e tenendo conto dei tagli prescrizionali introdotti da questa norma, i veri beneficiari sono i concussori, i bancarottieri e gli imputati di reati tributari gravi; mentre i delitti puniti meno gravemente, parlo sempre degli incensurati, hanno un trattamento pressoché analogo, mentre il periodo prescrizionale per le semplici contravvenzioni, paradossalmente, si allunga.

ENRICHENS

Ecco, in che misura quello che ha detto GIANARIA, lo chiederei adesso a DAVICO, si concreterebbe in un favor particolare per questi tipi particolari di imputati di questi reati, in particolare bancarotta, concussione, reati nei confronti della pubblica amministrazione, reati fiscali? Lo chiederei a DAVICO.

DAVICO

Certo. Perché dal punto di vista tecnico, avendo riguardo al 157 e collocandosi in quella fascia di verifica rientriamo in un ambito di prescrizione compreso tra i dieci anni più cinque e i quindici anni più sette e mezzo: questo tipo di reati che ricordava Gianaria, rientrando oggi in questi termini di prescrizione così lunghi, con il meccanismo del disegno di legge che stiamo discutendo, sicuramente avrebbero un termine prescrizionale ridotto, perché parlando in una mappatura di cittadini ideali, cioè incensurati, che commettono una bancarotta, reato che attualmente soffre di una prescrizione di, con gli atti interruttivi, ventidue anni e mezzo, noi avremmo un reato che si prescrive in dieci anni, nel caso di incensurati, più un quarto di dieci.

Io volevo dire una cosa che mi è venuta in mente ascoltando sia il Professor FERRUA sia GIANARIA. Professor FERRUA, parlando della prescrizione, si può anche, volendo, dire qualcosa di buono e provando a cantare un pochettino, come si dice, "fuori dal coro", dire questo: credo che

abbia un senso, in un moderno stato di diritto, lo dico come affermazione positiva, non come domanda, pensare a un processo che arrivi a una sentenza in termini più brevi. Secondo me, il nuovo principio generale è in parte condivisibile: non dobbiamo però limitare il ragionamento al solo profilo tecnico ed oggettivo, ma domandarsi: «È giusto un Paese in cui abbiamo tempo 22 anni e mezzo per decidere se un cittadino è colpevole o no di bancarotta». Perché tu, Paolo, ricordavi prima una delle *ratio* della prescrizione, però c'è anche nell'art. 111 della Costituzione, la garanzia della celerità nel processo.

FERRUA

Certo, però vale per ogni processo, indipendentemente dalla qualità dell'imputato.

DAVICO

Il cittadino innocente, o che si senta tale, deve vedere soddisfatta l'aspettativa della domanda di giustizia e vuole avere la risposta. Vuole avere una risposta in meno di ventidue anni e mezzo.

FERRUA

Sì, però la risposta non deve dipendere dal tipo di imputato che viene processato, cioè dalla sua storia, dall'essere o no recidivo.

DAVICO

Chiaro, chiaro. Però, volendo dire se è accettabile o meno il principio generale, secondo me si può dire che si può accettare. Il problema qual è? E arrivo a dirti che hai ragione, allora Gianaria, è che di fatto, in questo Paese, per motivi che è inutile qui richiamare perché sono troppo complicati, non ce la facciamo a fare i processi. E allora questa è sì un'amnistia mascherata, questo è vero.

ENRICHENS

Ecco, non ce la facciamo a fare i processi, e dunque, dove voi vedete attualmente il punto focale di maggior criticità dei processi, attualmente? Farei ancora un attimo il punto su questa questione prima di fare un secondo giro e riprendere il discorso. Attualmente dove vedreste il maggior punto di criticità dei processi? GIANARIA?

GIANARIA

Rispondendo e riallacciandomi al

discorso di Ferrua, è ovvio che saremmo tutti d'accordo che venisse soddisfatto l'obiettivo di vedere i processi svolti rapidamente, dunque sarebbero ragionevoli dei tempi prescrizionali più contratti.

Però primo: dovrebbero essere delle soluzioni non discriminatorie come diceva Paolo Ferrua. In secondo luogo dovrebbero accompagnarsi ad un pacchetto che riesca, salvaguardando le garanzie, ad alleggerire il rito.

Voglio dire, non si può non fare una riflessione che da sempre è stata promessa e mai si è approfondita sul tema dei gravami, sulle notifiche... e così via. Ci sono cinque o sei argomenti che, se messi insieme, possono benissimo accompagnarsi, se risolti, ad una contrazione dei termini prescrizionali per tutti; realizzare invece l'obiettivo con il sistema proposto da Cirielli si chiama sabotaggio del processo penale.

ENRICHENS

Ecco. PALUMBO, tu sei d'accordo

su questa analisi? E in particolare per quanto riguarda la criminalità comune, dove vedi i punti di maggiore criticità?

PALUMBO

Guardate, io penso che alla domanda che tu hai posto prima vorrei rispondere con una riflessione, e poi forse, con una provocazione. Chi si occupa dei procedimenti di criminalità organizzata sa benissimo che hanno comunque un canale privilegiato di celebrazione. Ne è lo specchio fedele quello che accade nel nostro distretto di Corte d'Appello. Prendo il distretto di Corte d'Appello perché è il parametro dei processi della cosiddetta Direzione Distrettuale Antimafia. Quei processi, aventi ad oggetto quel determinato tipo di imputazione, vanno avanti a ritmo serrato e per nessuno di questi si parla di prescrizione; anzi, addirittura non si riesce mai a vedere una perenzione di un termine di custodia cautelare; il che mi fa pensare che questi processi, su cui si è deciso

di puntare in maniera inequivoca, vadano avanti in maniera assolutamente efficace.

La provocazione che vorrei lanciare è questa: mi sono piaciute molto le riflessioni fatte fino ad adesso sulla ragionevole durata, in senso lato, di una pronuncia dell'autorità giudiziaria. Avete mai pensato a riflettere sulla prescrizione dell'azione penale, fermo restando che resti obbligatoria? Ci siamo mai interrogati, su quanto tu ci chiedevi prima, Enrichens, sugli snodi del processo, e io condivido molte delle cose che dice Gianaria: «Farraginoso meccanismo delle nullità, delle notifiche, questioni formali che comunque intralciano lo svolgimento di un processo al di là della sostanza. Ma troviamo assolutamente logico che dopo anni e anni e anni, o addirittura anni trascorsi dalla iscrizione della notizia di reato, ad un certo punto l'azione penale venga esercitata?»

Attenzione: il nostro codice prevede l'inutilizzabilità di determinati atti,



Mercato di Porta Palazzo, Torino 2004

Arianna Enrichens

concluso il termine delle indagini preliminari. Abbiamo mai pensato, mi rendo conto, forse sto parlando dell'isola che non c'è perché ho da poco visto il film "Neverland" che ricorda un po' la storia del creatore di Peter Pan, però ad una soluzione possibile, come fondamentale accelerazione, sempre - ripeto - con questo connubio, di una ragionevole durata di una potestà punitiva dello Stato, ad un meccanismo di prescrizione dell'azione penale trascorso un certo lasso di tempo?

È questa la provocazione sulla quale chiederei una vostra opinione.

ENRICHENS

Va bene. Adesso io riprenderei il discorso e ricomincerei dal Professor SARZOTTI, poi vedremo di fare un altro giro di interventi.

Ecco, questo discorso sul doppio binario tra criminali: comuni e colletti bianchi, persone incensurate.

Non crede Sarzotti che questo nella comune opinione possa comportare un giudizio di sufficienza o comunque di irrilevanza, nel senso che molti sono

portati a ritenere che i reati più gravi sono proprio quelli che colpiscono immediatamente e vivamente i cittadini e che sono posti in opera dalla criminalità comune, che pongono in opera atti di violenza, atti che ledono proprio le relazioni quotidiane.

Il secondo ordine di riflessione che vi inviterei a fare è quello più in generale sulla prescrizione, quindi su quello che voi ritenete sia l'istituto, dove possa e debba andare a incidere meglio, con un ulteriore rilievo: ritenete ad esempio che per i reati colposi o per certe contravvenzioni che, sì, sono punite lievemente ma che riguardano fatti gravissimi, non sarebbe il caso, di rimodulare il termine di prescrizione per ricomprendervi fatti gravi che ledono profondamente anche se meno apparentemente il tessuto sociale?

Ecco, su questi due temi vi inviterei al secondo ordine di considerazioni.

SARZOTTI

Temo che la parte della Cirielli che abbiamo chiamato "ammazza Gozzini" sarebbe accettata dall'opinione

ne pubblica molto più facilmente di quanto non sarebbe la parte "salva Previti". Quest'ultima parte rientra inevitabilmente in una dinamica di polemica politica, per cui lo schieramento politico gioca un ruolo molto forte sull'opinione che i cittadini si fanno di questo tipo di normative: l'"ammazza Gozzini", invece, probabilmente otterrebbe un maggior consenso, ma ciò sarebbe, a mio modo di vedere, non meno preoccupante, la Cirielli rappresenta uno dei primi tentativi di applicare all'ordinamento italiano scelte di politica criminale chiamate di tolleranza zero, sulla scia dell'esperienza ormai pluriennale statunitense. Politiche che si accaniscono contro quella quota di popolazione detenuta che Alessandro Margara ha definito di "detenzione sociale", ovvero quella parte di reclusi composta da soggetti che non hanno compiuto una scelta criminale vera e propria, ma che sono arrivati a commettere reati per situazioni sociali, economiche e culturali di disagio, di degrado, di emarginazione: pensiamo ai tossicodipendenti,



ad una buona parte degli stranieri clandestini, al disagio psichico abbandonato a se stesso, ai nuovi poveri prodotti dalla flessibilità del mercato del lavoro globalizzato, etc... Non è possibile quantificare con precisione la dimensione di questa detenzione sociale, ma mi sentirei di affermare che una stima prudente di essa la possa collocare intorno ad un 50-60% della popolazione detenuta. Pensare di ridurre questa quota di detenzione sociale con provvedimenti legislativi che prevedano l'incremento dell'uso della pena detentiva è, a mio parere, una strada fallimentare, che può condurre ad una situazione simile a quella americana, nella quale il carcere di massa (tassi di carcerazione sette volte superiori a quelli europei!) assume una funzione di mera neutralizzazione ed incapacitazione. Prendiamo una quota di popolazione che per varie ragioni non siamo in grado di reinserire nè socialmente nè economicamente e la chiudiamo in prigione al fine di, almeno per il periodo che rimane reclusa, impedirle fisicamente di commettere altri reati. Ma questo è uno stravolgimento totale della funzione della pena, che viola, tra l'altro palesemente la nostra Costituzione e mette in gioco le stesse basi del nostro ordinamento democratico, in quanto considera una parte della popolazione come un "nemico interno" e non come dei cittadini che hanno commesso un reato. Direi allora che la questione politico-culturale che la Cirielli solleva è questa: come possiamo suscitare un movimento di opinione pubblica e una cultura condivisa che prenda atto che non è possibile affrontare i temi della sicurezza e dell'allarme criminalità con la mera repressione, con l'uso di uno strumento come il carcere che si è dimostrato economicamente e socialmente costoso, nonchè fallimentare dal punto di vista sia della prevenzione speciale che di quella generale. Per dirla con uno slogan, vogliamo finalmente capire che le politiche efficaci e democratiche contro la microcriminalità non si fanno con le varie Cirielli, ma, ogni anno, attraverso le scelte di politica sociale compiute con la Finanziaria?

Sul tema della prescrizione, invece, non da giurista, ma da sociologo del diritto, mi pare di capire che la prescrizione abbia funzionato in questi anni

come un equivalente funzionale dell'amnistia. Fino a tutti gli anni '80 venivano emanate periodicamente delle amnistie che svuotavano gli armadi degli uffici delle Procure, consentendo al sistema giudiziario di sopravvivere, naturalmente con tutti gli inconvenienti di tipo etico e giuridico prodotti da simili provvedimenti. Da qualche anno invece, non si fanno più amnistie, si dice perché è stato innalzato il quorum per poter approvare l'amnistia dopo la revisione del 1991 dell'art. 79 della Costituzione. Non è così, perché se esaminiamo le percentuali di voto dei provvedimenti di amnistia che sono stati emanati fino alla fine degli anni Ottanta, ci accorgiamo che sono stati provvedimenti quasi sempre votati da maggioranze plebiscitarie all'interno del Parlamento. Quindi non è un problema di *quorum*, ma è mutata la cultura giuridica e soprattutto la percezione che il sistema politico possiede di come l'opinione pubblica considera la questione criminalità. Mentre fino a tutti gli anni Settanta-Ottanta, man mano che ci si avvicinava alle elezioni politiche diventava più facile per il Parlamento votare un provvedimento di amnistia, oggi accade esattamente il contrario: più le elezioni sono vicine e più il sistema politico trova difficoltà a trovare fautori di provvedimenti di amnistia, per il timore che in campagna elettorale venga lanciata l'accusa di eccessivo lassismo nei confronti della criminalità. Su questo bisogna riflettere; non si tratta di un dato normativo, ma di un profondo mutamento di carattere politico-culturale.

Se questa è la situazione, mi pare di capire che la prescrizione sia andata a configurarsi in questi ultimi anni come un equivalente funzionale dell'amnistia, ovvero considerato che non è stato certo risolto il problema del superlavoro degli uffici giudiziari, la prescrizione ha svolto oggettivamente la stessa funzione dell'amnistia. Constato, tuttavia, una rilevante differenza tra i due istituti: l'amnistia per lo meno aveva il vantaggio di rispettare il principio di uguaglianza, la prescrizione, invece, può essere utilizzata maggiormente da quegli imputati che hanno la capacità e le risorse per poter accedere ad una difesa tecnica di qualità e magari senza troppi scrupoli deontologici.

ENRICHENS

Ecco, chiederei al Professor FERRUA di continuare questo ragionamento, e in particolare gli chiederei: è proprio vero che l'opinione pubblica guarda con una certa noncuranza a un certo tipo di reati e con una certa superficialità a certi imputati, oppure no?

FERRUA

Sì. Ma intanto proseguendo il discorso di SARZOTTI, vorrei richiamare l'attenzione su ciò che non dovrebbe essere la prescrizione in una visione corrente. Cioè la prescrizione non dovrebbe essere, innanzitutto, un mezzo per depenalizzare, cioè uno strumento per sfrondare il carico giudiziario e, sul versante processuale, non dovrebbe essere un modo per accelerare i processi. Pensavo, da questo punto di vista, a quello che diceva, giustamente, GIANARIA, richiamando il codice del 30, in cui cera un processo rapidissimo e dei termini di prescrizione estremamente lunghi, rispetto alla brevità del processo. Perché la realtà è che la prescrizione, come dicevo prima, deve essere legata, esclusivamente, se non si vuole andare in una degenerazione progressiva, a due meccanismi, che sono appunto, uno quello dell'interesse a ottenere la pena, insomma, la condanna del colpevole, in rapporto alla gravità del reato, ed è il versante sostanziale; e l'altro è quello dell'usura delle prove, cioè a un certo punto la prescrizione interviene quando si teme che, comunque, le prove sarebbero disperse. Ma i due versanti su cui, invece, non deve agire la prescrizione, quali sono? Quello della riduzione del carico giudiziario, che si deve ottenere non attraverso la prescrizione, ma si deve ottenere in entrata, cioè si depenalizza, mentre si penalizza per quel tanto che si riesce a processare. Perché noi dobbiamo partire dal presupposto che, nel nostro sistema, l'azione penale è obbligatoria perché? Perché si ritiene che il reato sia un fatto così grave da non poter ammettere scelte discrezionali se perseguire o no.

Allora non è... una contraddizione che non lo consente, è quella da un lato, di ipotizzare la gravità del reato e nello stesso tempo poi, di abbassare i termini di prescrizione in modo da poterli sfrondare in quella sede. Quindi in sé sono d'accordo su quanto diceva

Sarzotti, sull'esigenza di un processo rapido, però contesto che la rapidità del processo si possa ottenere se non a prezzo di gravissime prescrizioni, abbassando i termini di prescrizione. Cioè i termini di prescrizione devono, a mio avviso, essere lunghi, ma non perché i processi possano essere lunghi: è lì la deformazione che ci ha portato a pensare che se il termine di prescrizione è X, il processo debba occupare tutto quel tempo, niente affatto, il processo deve essere breve, ma attraverso le misure, appunto, che indicava molto bene GIANARIA, che attengono al processo, non forzatamente, troncandolo a un certo punto con l'esito nichilista della prescrizione. Bisogna ricorrere a misure processuali.

Su quelle misure processuali di cui ha parlato GIANARIA aggiungerei solo due cose: una è la considerazione, cioè, che esse si possono realizzare, secondo me, nell'ambito di un ripensamento globale del sistema del processo; perché, in immediato, l'unica cosa che si può fare sul terreno processuale, credo sia agire sul sistema farraginoso delle notifiche. Però ogni atto, modifica, novella, di carattere processuale, secondo me rischia di alterare ulteriormente lo stato di disordine che già esiste, quindi non penso che si possa procedere con questa o con quella novella, questa o quell'altra... va ripensato il tutto. Secondo: aggiungerei alle misure che ha citato GIANARIA, una cosa che mi sembra, molto importante. Se proprio si vuole, allora si cerchi di sfrondare attraverso, per esempio, la causa di non punibilità per scarsa rilevanza penale del fatto, ecco. Quella è una via attraverso la quale si può cercare di accelerare, però ripeto, il massimo delle perversioni, a mio avviso, è di partire dal presupposto che la diminuzione dei termini di prescrizione possa essere un sistema decoroso per accelerare i tempi dei processi, perché questo porta poi a giustizie di tono sommario, perché uno per evitare poi che il processo incappi in una prescrizione, allora accelererà i tempi del processo con grave danno per le garanzie dell'imputato.

ENRICHENS

Certo.

SARZOTTI

Per precisare, la mia era un'affermazione

di fatto, diciamo da sociologo; non voglio certo giustificare, da un punto di vista politico e giuridico, l'equivalenza funzionale tra amnistia e prescrizione.

FERRUA

No, no, però tu hai parlato da sociologo, hai illustrato quello che sta succedendo.

SARZOTTI

Certo, certo.

ENRICHENS

Ecco, PALUMBO, su queste due questioni che sono state poste?

PALUMBO

Ma ora consentimi di dire che, innanzitutto, temo che l'opinione pubblica, alla quale ci chiedevi di fare riferimento nei nostri interventi, temo che alla fin fine, finirà per approvare, dare il proprio consenso a questa legge.

L'augurio è che siano gli operatori del diritto a trovare manifeste incongruenze costituzionali di ciò che è stato fatto. Io penso che purtroppo quelle due, tre o quattro, cinque norme, nel corpo di questa legge, che sono palesemente *ad personam*, finiranno per essere fagocitate dall'intero impianto, che vede una opinione, pubblica, in questo momento, esclusivamente... come dire, che fa sentire la propria voce quando accadono dei casi assolutamente eclatanti di reati, cito da ultimo l'esempio di Lecco, verificatosi qualche giorno fa, che ha avuto come protagonisti due zingare, ma poco prima, sempre a Lecco, la storia del benzinaio, voglio dire, tutti episodi che comunque sembrano minacciare la collettività più di quanto venga minacciata, per esempio, da una bancarotta fraudolenta che coinvolge centinaia di migliaia di risparmiatori. Perché da un certo punto di vista si vuol fare redere che quelle cose, quei reati, attingano al portafoglio, cioè vadano solo a toccare il portafoglio, mentre quegli altri reati mettono in gioco la nostra capacità di muoverci liberamente sul territorio oppure di essere toccati nei nostri affetti. Questo è il concetto basilare che va passando. Non a caso ogni volta che l'opinione pubblica viene chiamata in causa lo fa nei confronti di soggetti recidivi, ed

ecco di nuovo lo spirito di questa legge.

Una questione: si è detto prima, e molto bene: il sistema della prescrizione fa parte del codice penale ed era un codice penale che vedeva un modello assolutamente inquisitorio di processo, col pretore che se la suonava e se la cantava, tanto per non andare molto più in là nel tempo, quindi l'istruzione di un processo era cosa fatta nel momento in cui un magistrato solo lo prendeva in mano. Ora, io direi che la prima cosa saggia da fare, come proposta, è la riforma organica dell'intero Codice Penale, quella che si sbandiera da anni, ma che in verità nessuno sembra aver voglia di portare avanti fino in fondo.

Secondo: questo modo di legiferare, con una, come dire, maggiore rigidità nei confronti di chi ha commesso più reati, rispetto a chi si vorrebbe incarnare nella figura dell'incensurato, è uno schema di legge che arriva successivamente, perché è passata abbastanza inosservata qualche mese fa la riforma in tema di "sospensione condizionale della pena", la legge 144 del 2004. Si è detto che è una legge migliorativa, perché vengono alzati i tetti in base ai quali può essere concessa la sospensione condizionale della pena: può essere concessa la sospensione condizionale solo alla pena detentiva, quindi maggior largheggiamento nella concessione della condizionale. Non è così. Non è così, perché adesso voi sapete bene, ed è questa, ecco, la prima avvisaglia del recidivo che, comunque, non potrà più essere considerato alla stregua di un qualunque cittadino imputato, il soggetto che è al secondo reato, non potrà più, da giugno scorso, ottenere una seconda sospensione condizionale della pena, se non a patto di adempiere a determinate obbligazioni che possono essere anche stabilite dal giudice. Mi riferisco, come capite, alla modifica dell'articolo 165. Non esiste più la seconda sospensione condizionale *de plano*, come si diceva una volta.

Volevo solo concludere dicendo che sono assolutamente favorevole alla proposta di estensione anche al procedimento per i maggiorenni dell'istituto, oggi previsto per il procedimento minore, dell'irrelevanza del fatto. Mi sembrerebbe più adeguata la conclusione di procedimenti penali per fatti irrilevanti attraverso una sorta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del

fatto che non arrivare ad una prescrizione solo sulla base, ripeto, oramai di un calcolo di pena di reato che non è neppure più correlato al reato medesimo, ma alle qualità personali del soggetto imputato.

ENRICHENS

Adesso a DAVICO chiederei: secondo te gli operatori giudiziari sono pronti comunque, sono in grado di neutralizzare un eventuale sistema di doppio binario, che consideri con favore certi tipi di imputati per i quali sono agevolati gli oggetti del decorso del tempo rispetto ad altri per i quali i processi non saranno mai prescritti, oppure in qualche modo si rassegnano a un certo tipo di impostazione che il legislatore sta dando?

DAVICO

Io parlo ovviamente per la mia esperienza, prevalentemente locale e cioè piemontese, anzi direi più della mia città, Torino. L'abbiamo già detto prima, per le "prescrizioni torinesi", se dobbiamo avere riguardo al "doppio binario", ed ai processi di criminalità organizzata in particolare, direi che nella realtà nostra locale, non capitano scempi da offrire alla stampa, scarcerazioni clamorose (forse me ne ricordo una di qualche anno fa); si è discusso tantissimo, però direi che funziona bene, la magistratura è attenta e risponde assolutamente con determinazione.

Questi processi di criminalità organizzata si muovono proprio nella direzione della risposta che vuole dare la giustizia all'opinione pubblica, all'ordine pubblico: ma provo ancora una volta a pensare al normale cittadino imputato, e vedo una storia d'Italia fatta anche di persone che sono rimaste in carcere, e che sono poi risultate innocenti, e che hanno diritto ad avere assicurato un processo veloce!

Perché c'è evidente quel rischio, per il quale se la prescrizione è lunga, io, giustizia, mi adagio su quel letto e ci dormo fino alla fine, e così non deve essere.

Ci deve perciò essere un "sollecito" a fare il più in fretta possibile il processo penale.

Per il rispetto della persona offesa, per il rispetto del cittadino imputato: quindi su questo, ritorno a dire, secondo me, se la leggiamo bene, possiamo

essere d'accordo; C'è però la "malafede" nel nuovo legislatore.

Allora, per risponderti: sul binario più severo della criminalità organizzata penso che non avremo problemi, le scelte qui sono nette: c'è una grande severità della pena per quanto riguarda i recidivi; le attenuanti influiranno meno di oggi nel meccanismo di bilanciamento delle circostanze per arrivare alla prescrizione; si terrà conto comunque delle aggravanti ad effetto speciale. Quindi c'è una scelta di politica giudiziaria sui delitti più gravi e sulla recidivanza che c'è chiarissima e direi severissima.

La malafede è di là, è nella parte... non dichiarata del disegno di legge: occorre dare più soldi attraverso le leggi finanziarie alla Giustizia, perché a leggere l'ultima finanziaria sono stati decurtati, rispetto ai due anni precedenti, un quarto o un quinto degli stanziamenti. Il problema non è dei giudici, degli avvocati, degli operatori del diritto, il problema è di questa benedetta macchina della Giustizia che è un congegno pesante, che ha bisogno di mezzi, strutture e personale che alle due del pomeriggio non dica: «Non ho lo stipendio per fare lo straordinario, signor Giudice, vado a casa».

ENRICHENS

Ecco, grazie. GIANARIA, io ti chiederei di concludere, un po' riassumendo i termini di questa nostra breve conversazione.

GIANARIA

Riassumendo, abbiamo trattato due temi. Il secondo è come verrà percepita dall'opinione pubblica questa norma, e cioè se sarà una riforma condivisa e concordata dal consenso. Credo che sulla parte cosiddetta "divaricazione di trattamento tra recidivi e non", credo anche io con Palumbo, con tutti, credo che il primo approccio sarà un approccio di consenso.

Perché? Perché la domanda è una domanda di sicurezza, e si ritiene, da parte della maggioranza, che la risposta in termini di indurimento di pene, di trattamenti ed altro, sia appunto una soddisfazione alla domanda di sicurezza. Per cui credo che ci sarà consenso. Mi piacerebbe poi vedere, una volta applicata la norma, mi piacerebbe misurare le conseguenze nel medio

periodo, perché io non sono sicuro che sia giusto abbandonare il percorso della rieducazione, sia pure malandata, per perseguire in modo risoluto, la via della punizione sempre più dura per il recidivo, non so se nel saldo finale a medio termine questo si tradurrà in un acquisto di sicurezza per la collettività. Questo è un discorso lungo, ma ne dubito. Credo che sia ancora più comodo e più sicuro vivere da noi che a Miami.

ENRICHENS

Ecco, e sugli aspetti deflattivi del processo?

GIANARIA

Con il primo tema invece abbiamo evidenziato il segno di una volontà politica, come dire, evidente. Non voglio dire né giusta né sbagliata, voglio dire chiara: privilegiare la repressione dei reati di strada.

L'unica particolarità sconcertante è questa.

Finché si dice «Le cosiddette persone perbene, anche se non facciamo loro il processo pazienza, facciamolo ai delinquenti di strada», è affermazione rozza, però ha un suo senso. La cosa che a me sconcerta di più è che individuate le persone perbene, si apre una grappa tra i reati gravi e i meno gravi, e poi si privilegiano i colletti bianchi che fanno i reati peggiori. E questo, francamente, è sconcertante e, come dire, fa nascere ombre scure.

Concludo: tutti abbiamo ragione nel volere i processi rapidi... ed è ragionevole che vi sia la richiesta di avere processi che non nascono una vita dopo i fatti e che si concludano in tempi ragionevoli.

Questa è anche una domanda di sicurezza. Ma anche qui, quando si risponde a una domanda di sicurezza in modo così parziale, facendo credere che accorciando i tempi di prescrizione i processi si fanno più in fretta, e non dicendo che una soluzione di questo genere, con una macchina inceppata, sulla quale volontariamente non si interviene, significa diminuzione della efficienza, allora questo, se è percepito, ripeto se è percepito, non può avere il consenso dell'opinione pubblica.

ENRICHENS

Grazie a tutti e arrivederci.



Cose di casa

AGGIORNAMENTI DALLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Il numero delle iscritte donne sta continuando ad aumentare e così la percentuale rispetto al numero complessivo degli iscritti.

Gli ultimi dati, rilevati al 3 marzo 2005, segnalano che su 4.082 avvocati, 1.787 sono donne, e che su 2.386 praticanti, 1.485 sono donne. In sintesi, considerando il totale degli avvocati e dei praticanti, il numero complessivo è di 3.272 donne rispetto a 3.196 uomini, con una percentuale complessiva di donne che è salita quindi al 51%.

La percentuale pare destinata a salire ancora, se consideriamo che alle ultime sedute del Consiglio spesso iscriviamo al Registro dei Praticanti solo donne.

L'osservazione di questo dato statistico rafforza ulteriormente il significato della Commissione per le Pari Opportunità e la necessità di un impegno della medesima nel cercare di migliorare le condizioni nelle quali, nella realtà quotidiana, si muovono e svolgono la professione le colleghe, rendendo il più possibile compatibile la professione stessa con le esigenze della famiglia e con le attività che comunque continuano a restare esclusive delle donne.

Ho già avuto modo di dire, e desidero ribadirlo, che tuttavia non basta essere tante, essere di più, in un mondo nel quale sono sempre per la stragrande maggioranza gli uomini ad occupare poltrone e poltroncine dalle quali è comunque sempre difficile (non voglio dire impossibile) quantomeno distrarli. Infatti un'altra osservazione statistica

dice che se tra le professioniste la percentuale di donne aumenta, non altrettanto aumento si nota negli organismi istituzionali, dove comunque la presenza femminile continua ad essere nulla o tutt'al più minima.

Non dimentichiamo che al nostro Consiglio Nazionale Forense, da poco insediato, per fare il primo e più evidente esempio, non c'è neppure una donna, e alla Cassa Nazionale Forense, dove parimenti i delegati sono stati recentemente eletti, su un numero di 80 solo 4 sono donne.

Risulta quindi facile comprendere come il modo di pensare "in alto" continui ad essere esclusivamente maschile e le problematiche femminili (di conciliazione casa-lavoro, di maternità e sua tutela, di orari, ...) non vengano per lo più neppure considerate.

La strada che dobbiamo compiere per raggiungere una vera parità è, non dimentichiamolo, ancora lunga e disseminata di difficoltà e sacrifici.

Nonostante questa assenza delle donne nei cosiddetti "centri di potere" ormai l'esigenza di istituire commissioni per le pari opportunità è sentita ovunque. Così anche nel "maschilissimo" Consiglio Nazionale Forense, di cui ho detto sopra, è stata istituita una commissione di studio per le pari opportunità (della quale chi scrive fa parte) che inevitabilmente è coordinata da un uomo, l'avv. Bruno Grimaldi, e della quale fanno parte 18 colleghe di varie parti d'Italia, soprattutto del centro e del sud. La commissione ha lo scopo di

approfondire, tramite monitoraggi, le problematiche comuni alle donne avvocate di tutta Italia, di creare collegamenti con le Istituzioni, di organizzare convegni a livello nazionale ed europeo, di segnalare tutto quanto possa essere utile alle donne nello svolgimento della professione.

Ritornando ai progetti della Commissione per le Pari Opportunità, vorrei riassumerli a quelle tra le colleghe che non avessero per qualche motivo ricevuto le precedenti comunicazioni o letto il precedente articolo su questa rivista.

SOSTITUZIONI IN UDIENZA.

La Commissione sta perfezionando un progetto rivolto a costituire un elenco di avvocati (donne o uomini) disponibili a collaborare con colleghe che si trovino in difficoltà improvvisa e temporanea legata a necessità di accudimento di figli o a esigenze familiari.

INDIVIDUAZIONE DI SPAZI DA ADIBIRE A BABY-PARKING.

La Commissione sta attivandosi nella individuazione di spazi (interni al Palazzo di Giustizia o comunque nelle immediate vicinanze) da adibire a baby-parking, scuola materna o nido, riservati alle colleghe che si trovino nella necessità improvvisa di collocare figlio o figli per potere svolgere la propria attività – soprattutto nelle ore della mattinata – legata alla partecipazione ad udienze o all'espletamento di commissioni nel Palazzo di Giustizia.

Per il momento, in attesa della auspicata realizzazione di più importanti progetti, (di cui è stata data comunicazione tramite posta elettronica e sul sito dell'Ordine negli ultimi giorni del mese di dicembre), si è raggiunto un accordo con la Associazione P.U.N.T.O. Diapason, con sede in via Duchessa Jolanda n. 8, che ha dato la disponibilità ad attivare un servizio di baby-parking, offrendo una stanza adeguatamente attrezzata che può ospitare, contemporaneamente, fino ad 8-10 bambini dal martedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 ed il giovedì sino alle 16. È stata prevista una tariffa agevolata da concordare a seconda dell'utilizzo del servizio richiesto.

CONVEGNI

La Commissione ha elaborato, come prima "uscita" la realizzazione di una giornata di studio, per la quale è stata

scelta la data dell'8 marzo, sia per la ricorrenza significativa, sia perché nell'anniversario della istituzione della commissione.

È stato dato il titolo "L'uguaglianza di genere nelle libere professioni. La tutela della maternità".

Del convegno, che ha richiesto un notevole impegno organizzativo, diamo più ampie informazioni nell'articolo che segue.

Io aggiungerei solo che vi hanno partecipato anche rappresentanti di Commissioni per le Pari Opportunità istituite presso altri Ordini Professionali di Torino (architetti, psicologi, commercialisti, giornalisti, notai, assistenti sociali, ostetriche) che hanno dato il loro interessante contributo all'individuazione delle problematiche comuni ed al loro approfondimento; con loro si sta creando una ottima occa-

sione di confronto, e si stanno mettendo a punto idee e progetti comuni, che potranno essere utili per tutte le categorie di professioniste.

Al convegno ha partecipato un numero di colleghe che può definirsi discreto, ma non così soddisfacente in considerazione del numero di iscritte che sopra ho riportato. La partecipazione, a giudizio della commissione, avrebbe senz'altro, anche in considerazione dell'indubbio interesse degli argomenti trattati, e del valore dei relatori intervenuti, potuto e dovuto essere ben più numerosa.

La commissione proporrà a breve altre iniziative che, si augura, possano stimolare un sempre maggior interesse nelle colleghe e provocare una sempre maggior partecipazione e collaborazione.

Emilia Lodigiani



In tram, Torino 2004



Cose di casa

RELAZIONE SULLA GIORNATA DI STUDIO DELL'8 MARZO

Lo scorso 8 marzo, presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia, si è svolto il primo convegno organizzato dalla appena costituita Commissione per le Pari Opportunità del nostro Consiglio dell'Ordine.

La giornata è stata organizzata con la sentita partecipazione di alcune relatrici "accademiche", che si sono rese disponibili a introdurre l'argomento oggetto del convegno, il cui titolo era "Uguaglianza di genere nelle libere professioni; la tutela della maternità".

La Commissione organizzatrice, di cui faccio parte, ha infatti ritenuto di porre inizialmente l'attenzione su alcuni dati storici riguardanti l'accesso alle libere professioni da parte delle donne in generale e sul livello attualmente raggiunto di protezione del lavoro libero professionale sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista sociale.

Su tale presupposto si è dunque pensato di richiedere il supporto di alcune relatrici accademiche individuate nella prof. Elisabetta Palici di Suni, Ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università di Torino nonché direttrice del CIRSDE Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi sulle Donne, e nella prof. Sonia Bertolini, Docente di sociologia del lavoro e delle professioni all'Università di Torino, entrambe da anni cultrici della materia oggetto del convegno.

Era poi necessaria la partecipazione di un giuslaburista e l'avv. Nino Raffone si è reso disponibile a fornire le indicazioni relative alla situazione legislativa in generale ed in particolare sui limiti e le prospettive oggi esistenti sulla tutela della maternità.

Abbiamo poi avuto la gradita presenza dell'avv. A. Maria Alberti del Foro di Bologna, unica donna delegata alla Cassa Forense, che ha fornito un interessantissimo contributo.

La giornata di studio è stata estesa a tutte le libere professioniste nelle varie branche in cui le stesse operano e dunque

vi è stato il coinvolgimento dell'Ordine dei Commercialisti, Giornalisti, Ingegneri, Architetti, Assistenti sociali, Notai, Psicologi e del Collegio delle Ostetriche.

Tutti gli Ordini anzidetti sono intervenuti con loro rappresentanti donne, che hanno dato corso al dibattito pomeridiano dopo le relazioni mattutine.

È intervenuta all'incontro anche la dott.ssa Cervetti, quale rappresentante del MAGED (Giuriste Europee Donne).

Moderatrice sensibile e attenta della giornata è stata l'avv. Cristiana Macagno, cui dobbiamo un grazie sentito in vista di future altre collaborazioni.

L'avv. Lodigiani ha svolto la relazione introduttiva rilevando in particolare che ad oggi il numero degli avvocati donne iscritte all'Albo (unito a quello del Registro dei Praticanti) ha superato quello degli uomini raggiungendo quota 51%.

È ovvio che questa mutata situazione conduce a meditare sulla necessità di maggiormente tutelare il lavoro delle colleghe e, in generale, delle libere professioniste, sia per quanto attiene i supporti sociali a loro necessari per poter progredire nella professione, sia per quanto attiene la loro rappresentanza negli organi di appartenenza per far valere il loro punto di vista e valutare congiuntamente ai colleghi le iniziative opportune per raggiungere l'auspicata parità.

È infatti necessario, per agevolare la conciliazione tra la professione e i compiti legati alla famiglia, alla gestione domestica, all'educazione dei figli, portare l'attenzione di tutta la colleganza a questo genere di problematiche ed acquisire quanti più possibile dati e suggerimenti per iniziative in favore della conciliazione stessa.

Non si tratta esclusivamente di creazione di spazi per asili nido o scuole materne (come già avvenuto a livello centrale presso il nostro Parlamento), bensì di realizzare progetti che aiutino gli studi e l'aggiornamento professionale dell'avvocato donna, l'accesso alla formazione professionale negli anni

successivi alla laurea in uguaglianza con i colleghi uomini, la progressione di carriera negli anni in cui naturalmente si è coinvolti nella fase della maternità e la selezione di ambiti operativi professionali diversi da quelli tradizionalmente assegnati alle donne quali il diritto di famiglia o la tutela dei minori.

Su questi temi si sono svolti i vari interventi sopra indicati.

Nella giornata è stato evidenziato che, se oggi ormai si può parlare di una raggiunta uguaglianza sul piano normativo nell'accesso alla professione e di una ormai raggiunta seppur parziale tutela della maternità (attraverso le leggi istitutive dell'indennità di maternità e dei congedi genitoriali), non altrettanto si può parlare di raggiunta uguaglianza di partecipazione e progressione nelle carriere.

Su entrambi questi aspetti hanno parlato i numeri.

Dalle relazioni è emerso infatti che le donne avvocate, nell'arco di età che va dai 30 ai 40 anni, subiscono nel periodo anzidetto un vero e proprio stop nella progressione di carriera: i dati della Cassa ci dicono infatti che la capacità di produrre reddito per le donne in questa fascia di età è bloccata e va a coprire esclusivamente l'inflazione.

Ciò significa, in definitiva, che l'allontanamento dal lavoro per causa di maternità, perché quelli sono gli anni in cui ciò avviene, fermano ai blocchi di partenza le carriere femminili quando addirittura non inducano le professioniste all'abbandono.

Sempre per parlare di numeri, la legge che istituisce l'indennità di maternità, promulgata solo nel non lontano 1992, modificata dal d.l. 23.4.2003 n. 115, prevede la liquidazione in favore delle libere professioniste dell'indennità di maternità per un periodo di due mesi prima e tre mesi dopo il parto, nella misura dell'80% di 5/12 del reddito prodotto nel secondo anno precedente quello della domanda.

Tale indennità non è assolutamente idonea a coprire la reale necessità e gli svantaggi sul piano professionale che subisce una donna avvocato, o altra libera professionista, in tale periodo.

Senza dire che, come ha ben illustrato l'avv. Raffone, una tutela siffatta non è neanche lontanamente paragonabile a quella esistente per le donne dipendenti di qualsiasi ente pubblico o privato.

Per quanto attiene, infine, la presenza di donne nei vari organismi rappresentativi, sia nell'Avvocatura sia nelle altre libere professioni, è emerso un dato allarmante circa la presenza di donne in tali ambiti.

Le percentuali sono veramente minime.

Per limitarsi alla nostra professione non vi sono donne presidenti nel nostro Ordine Professionale in tutta Italia mentre vi sono 2 o 3 donne segretario e 2 rappresentanti alla Cassa Nazionale Forense.

Per concludere, ricordo che nella nostra prima giornata di lavoro abbiamo avuto il supporto delle Commissioni di pari opportunità del Comune, della Provincia e della Regione, che sono state presenti con i loro assessori.

L'assessore della Regione ha pur procurato un omaggio a tutte le partecipanti e un libro per le relatrici accademiche e

per le componenti della Commissione; il libro si intitola "Le grandi donne del Piemonte" e l'autore è Michele Florio.

Nel capitolo "il pionierismo: donne in trincea" è riportata un'interessante dichiarazione della collega avv. Bianca Guidetti Serra, che fornisce un'immagine interessante della professione svolta al femminile nel 1949.

Dice l'avv. Bianca Guidetti Serra:

Nel '49 diventai procuratore. La prima volta che ho difeso in Tribunale ero a Pinerolo, difendevo tre operai che avevano fatto un picchetto, violenza privata a chi entrava in fabbrica. Ero molto emozionata. Quando mi sono alzata per parlare il P.M. mi disse: chiedo che la signorina dimostri che ha il titolo per difendere. Non avevo con me la tessera perché non pensavo di doverla portare, i Giudici allora mi hanno dato fiducia. Credo che sia stato un caso abbastanza eccezionale. Devo dire che poi raramente ho avuto dei contrasti ma molti buoni rapporti.

Altre difficoltà? le viene domandato: tantissime difficoltà all'inizio. Adesso i tempi sono cambiati. Difficoltà rispetto al cliente. Io ero favorita perché ero conosciuta, essendo impegnata politicamente... ho avuto difficoltà con le perso-

ne perché il cliente non era abituato a trattare con le donne ma i clienti di un certo ceto sociale o i poveri diavoli venivano sempre... Ho faticato molto ma non ho mai voluto lavorare in uno studio con un avvocato uomo perché rispetto al cliente sarei sempre stata l'aiutante: infatti per molto tempo mi hanno presa per la segretaria di qualcuno.

Di strada, da allora, ne è stata fatta tanta e le nostre difficoltà non sono certo quelle che ha incontrato allora l'avv. Guidetti Serra.

Gli atteggiamenti psicologici e comportamentali sia dei colleghi sia delle colleghe tardano però a seguire il dato normativo acquisito dell'uguaglianza di genere nella nostra libera professione.

Sollecitiamo dunque le colleghe donne ad uscire allo scoperto, dalle "riserve indiane" nelle quali ancora troppo spesso si autorecludono, per partecipare attivamente ai momenti comuni della nostra avvocatura a tutti i livelli.

Come Commissione Pari Opportunità chiediamo infine, neppure tanto sommessamente, ai colleghi uomini di riconoscere nei fatti oltre che nei loro cuori e nelle loro menti l'uguaglianza di genere di cui sopra si è trattato.

Manuela Stinchi





Cose di casa

CONSULTA PER LE PROFESSIONI DI TORINO

Da oltre cinquanta anni si attende una riforma delle professioni e degli Ordini, in molte legislature sono stati approntati numerosi disegni di legge senza riuscire a concludere una riforma condivisa dai professionisti.

In realtà si vuole disconoscere il ruolo sociale delle professioni riducendole a mere entità economiche.

Il professionista non può essere considerato semplicemente un costo ma la sua opera deve costituire una garanzia di qualità della prestazione per il cittadino e per l'intero sistema.

Tutto questo è tanto più vero in una società avanzata in cui le attività produttive tradizionali vengono trasferite nei Paesi in via di sviluppo, mentre solo le attività di elevata complessità e qualità possono costituire un ragionevole modello di sviluppo. I necessari investimenti in innovazione, sviluppo, formazione e ricerca non possono prescindere da un forte impegno a sostegno delle professioni e dei professionisti che sono il motore dello sviluppo.

Si assiste invece ad un continuo attacco all'identità e al ruolo del professionista che trova espressione nel tentativo di mettere sullo stesso piano gli Ordini, Enti Pubblici a difesa del cittadino garanti della qualità della prestazione professionale, e le libere associazioni, di cui si deve avere il massimo rispetto, ma che tutelando unicamente gli interessi dei propri iscritti non possono avere valenza generale o istituzionale.

In realtà dietro questo conflitto istituzionale si cela il tentativo di livellare professioni e competenze diverse in una rincorsa al "basso costo" che antepone gli oneri alla qualità del servizio.

Parimenti la proliferazione dei titoli di studi con la comparsa di numerose lauree cosiddette "brevi" non può prescindere da una chiara delimitazione delle competenze.

Per questo la legge cosiddetta "vietti vis" suscita perplessità perché pone sullo stesso piano professionisti in possesso di titolo di studio, che hanno superato un esame di stato, che sono assoggettati ai controlli di ordini e istituzione che sono obbligati alla formazione continua, con altri soggetti che non hanno gli stessi obblighi e competenze,

Tuttavia è vero che le professioni sono malate, alcune come quelle sanitarie sono in gran parte inserite nel servizio pubblico, ciò ha determinato una chiara identità professionale e un chiaro riferimento per i cittadini, però risentono pesantemente dei tagli al welfare - state con una pericolosa restituzione delle risorse che rischia di deprimere la professionalità.

Le professioni che guardano al mercato subiscono la concorrenza di figure tecniche monospecialistiche, l'invasione di soci di capitale, la difficoltà di affrontare i costi crescenti per mantenere la propria attività.

Sempre di più i liberi professionisti sono costretti a funzioni che di fatto li trasformano in lavoratori parasubordinati.

Per questo crediamo che il dibattito iniziato dai CUP e nelle consultazioni delle professioni sia un tentativo di rilanciare il ruolo sociale e produttivo dei professionisti che devono abbandonare una visione individualistica troppo miope per reggere ai tempi moderni, riannodando i rapporti tra categorie diverse per una comune cultura delle professioni.

Sperando di trovare degli interlocutori credibili nella certezza che una società senza professionisti è una società più povera e senza prospettive.

Giorgio Cavallero, Consulta per le professioni di Torino

CONSIGLIO DELL'ORDINE

Per l'anno 2005, il Consiglio dell'Ordine ha fissato nel seguente importo le quote di iscrizioni annuali

	<i>Euro</i>	Termine pagamento
Avvocato Cassazionista	275	31 marzo 2005
Avvocato non Cassazionista	225	Penalità per il ritardato pagamento:
Praticante Abilitato	100	il doppio del tasso degli interessi legali
Praticante Semplice	50	per i pagamenti eseguiti dal 1/4/2005 al 31/12/2005

Si rammenta inoltre che il Consiglio ha fissato nella seguente misura la quota da corrispondere all'atto della iscrizione:

	<i>Euro</i>
Avvocato	150
Praticante semplice	75

e nella seguente misura i diritti di segreteria:

	<i>Euro</i>
certificato	2
tesserino	5
bollo auto	1
libretto pratica	1
armadietto toga	26



Cose di casa

ARBITRATO: ISTRUZIONI PRATICHE

Con questo numero de *La Paziienza* è distribuito il “Vademecum per gli operatori” predisposto dalla rinnovata Camera Arbitrale del Piemonte: rinnovata perché, come abbiamo già scritto su questa rivista, gli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei Notai siedono in posizione paritaria con i rappresentanti delle Camere di Commercio negli organi amministrativi ed in particolare nella Giunta esecutiva che è il vero cuore pulsante dell’istituzione arbitrale.

Dopo una attenta revisione del Regolamento è stato elaborato il vademecum in distribuzione che, a dispetto della ridotta dimensione e del suo taglio pratico e di basso profilo, contiene tutti i suggerimenti necessari ed anche quegli utili per dar corso ad una procedura arbitrale: quando conviene e quando non, ritualità o irrivalità della procedura, arbitrato ad hoc ed amministrato da una istituzione (quale, ad esempio, la Camera arbitrale), gli arbitrati secondo diritto e secondo equità ecc., e cioè quasi

tutti i dubbi che ci si pone al momento di scrivere un compromesso o una clausola compromissoria.

Il vademecum contiene poi un capitolo dedicato alla riforma del diritto societario che ha innovato, con la disciplina sostanziale, anche quella processuale (gli artt. 34 e segg. del decreto legislativo 5/2003) e propone una clausola compromissoria da inserire negli statuti in coerenza con la nuova normativa; e sono riproposte clausole e cenni sommari per i diversi tipi di arbitrato (ordinario, rapido,



Torino 2006, internazionale) e per la procedura di conciliazione.

C'è un aspetto del regolamento della Camera arbitrale torinese che mi permetto di segnalare all'attenzione dei lettori: è la presenza della procedura dell'arbitrato rapido, previsto per le controversie di valore inferiore ad 150.000. Ebbene, è esperienza comune che tali controversie rappresentino zona d'ombra nell'amministrazione della giustizia, ambiti nei quali la nostra serietà professionale ci porta a sconsigliare l'azione giudiziaria o arbitrale perché la posta in gioco non giustifica né i tempi né i costi per arrivare ad una pronuncia che dia ragione a chi è nel giusto. Ebbene, l'arbitrato rapido è uno strumento assolutamente efficace per inadempimenti di contenuto valore ma che non è comunque né giusto né, possiamo dire, educativo lasciare senza sanzione. La procedura rapida si conclude in tre mesi, tutto viene discusso in un'unica udienza

(spesso lunga: tentativo di conciliazione, interrogatorio, testimonianze, discussione orale sono tutti concentrati) davanti ad un unico arbitro, l'attività processuale viene registrata e solo sommariamente verbalizzata: l'arbitro decide secondo equità, ma ritualmente il che significa che il provvedimento avrà la stessa efficacia di una sentenza resa da un tribunale ordinario. A ciò si aggiunge che il costo di tale procedura è di 3.000 (e ben 4.000 se si tratta di arbitrato internazionale!) nello scaglione più alto, senza spese di segreteria!

Ho avuto una esperienza diretta in proposito. Una piccola società francese intendeva agire per dolo incidente nei confronti di una società torinese, ma il valore effettivo della controversia (a tanto dire 50.000) mi avrebbe portato a sconsigliare una procedura ordinaria. Con sorpresa ho ritrovato nel contratto la previsione di arbitrato secondo il regolamento tori-

nese e così ho promosso la procedura arbitrale rapida. Risultato: con un deposito di 2.000 la società francese si è trovata una struttura di accoglienza (segreteria, registrazioni, ecc.), un arbitro pacato ed in grado di parlare un buon francese, una udienza che nella mattina ha esaurito tutta l'istruttoria nulla trascurando, un lodo emanato nel termine del regolamento che ha riconosciuto almeno in parte le sue richieste economiche e totalmente quelle di principio. In poche parole: una giustizia efficiente e rapida (e a buon prezzo!) laddove forse si sarebbe optato per dimenticare la vicenda e, masticando amaro, abbandonare ogni pretesa.

Insomma, la lettura del vademecum distribuito con questo numero de La Paziienza non può mancare: la consigliamo, se non per vocazione verso gli arbitrati, per convenienza dei nostri clienti.

Mario Napoli



VADEMECUM PER GLI OPERATORI



Un sasso nello stagno

LA DIFESA D'UFFICIO: PURCHÉ SIA UNA DIFESA VERA!

Nello scorso numero de La Paziienza abbiamo presentato questa nuova rubrica nata dall'esigenza del comitato di redazione di "smuovere" l'acqua che appaia un po' stagnante: attraverso il lancio di piccoli sassi nello stagno, le onde concentriche provocate dal dibattito si allargheranno, rendendolo più circolare e, speriamo, più utile alla ricerca di una soluzione per piccoli e grandi problemi.

Il primo sasso che vogliamo lanciare nello stagno per smuovere un'acqua in cui si rispecchiano qualche luogo comune e qualche automatismo di troppo è quello relativo alla difesa d'ufficio ed alla sua effettività.

È più facile sentirne parlare in termini negativi che positivi, ma è utile innanzitutto ricordare quanto fatto dall'avvocatura nel suo complesso e soprattutto da associazioni ed organismi istituzionali negli ultimi anni.

Per molto tempo è stata considerata un po' una "cenerentola" anche da gran parte dell'avvocatura: la mancata previsione di una retribuzione (prima dell'attuale normativa), le difficoltà derivanti dall'assenza di contatto con l'assistito o dal suo disinteresse per la vicenda processuale in misura assai maggiore rispetto alle difese fiduciarie, forse anche il timore che una buona difesa d'ufficio potesse rappresentare un'alternativa alla nomina fiduciaria, in passato l'hanno senz'altro condizionata. Da un lato, era un'occasione per acquisire esperienza, spesso confidando nella trasformazione del rapporto d'ufficio in fiduciario, dall'altro risentiva, con le dovute eccezioni, dell'assoluta gratuità della prestazione, della pluralità di avvocati nominati per lo stesso imputato nel corso del processo a seconda delle fasi, con il risultato che, troppe volte, chi veniva nominato in aula, non avendo seguito la fase istruttoria, non aveva conoscenza degli atti. La richiesta di un termine a difesa rap-

presentava un'eccezione e non era certo stimolata dai magistrati giudicanti, mentre era frequente una formale richiesta conclusiva d'assoluzione ed in subordine veniva invocato il "minimo pena e doppi benefici di legge".

In questi casi dunque, una scarsa effettività della difesa, alimentata dal rito inquisitorio, dall'assoluta discrezionalità di scelta del difensore d'ufficio da parte del magistrato, dalla convinzione diffusa che il difensore d'ufficio fosse retribuito dallo Stato.

È però doveroso ricordare i molti casi in cui i difensori nominati seguivano l'assistito nell'intero iter processuale, anche sollevando questioni procedurali, argomentando le ragioni a sostegno delle proprie richieste difensive, proponendo appello avverso le sentenze di condanna senza sostanziali differenze rispetto ad una difesa fiduciaria, se non quelle connaturate alle oggettive caratteristiche del processo con il difensore d'ufficio, vale a dire quelle riconducibili a quel diritto-dovere di difesa che, in assenza di una scelta da parte dell'interessato, vedeva (e vede) affermata, insieme alla inviolabilità del diritto di difesa, anche la sua irrinunciabilità, spesso vissuta come un'imposizione, troppe volte caratterizzata dall'assenza di relazione professionale tra l'avvocato ed il suo assistito, con evidenti ripercussioni negative anche sul piano processuale.

Da tempo l'avvocatura si è, almeno in parte, resa consapevole e propositiva rispetto al numero sempre maggiore di persone, specie straniere, processate con il difensore d'ufficio ed ha affrontato la questione "dalla parte dell'assistito", cercando di fare un salto di qualità, rappresentato dall'esigenza di una maggior autonomia, professionalità ed effettività della difesa d'ufficio: autonomia nella sua organizzazione, professionalità attraverso una verifica di idoneità, effettività non solo nel senso di

reperibilità, ma anche di continuità e competenza.

Una tappa importante è rappresentata dal convegno organizzato dalle Camere Penali nel novembre 1998 a Rapallo e che ha visto la partecipazione della Camera Penale del Piemonte con interventi e progetti di riforma legislativa in materia.

La situazione odierna si presenta dunque diversa perché negli anni sono mutati il processo ed il ruolo del difensore con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito (v. art. 97 e 98 c.p.p. e 29 e seguenti Norme di Attuazione), in parte gli aspetti retributivi con la legge in materia di patrocinio per i non abbienti di cui parleremo in una prossima occasione, soprattutto l'istituto stesso della difesa d'ufficio con la Legge n. 60 del 6/3/2001.

I meccanismi di nomina del difensore (sottratta alla discrezionalità del singolo magistrato), la responsabilizzazione dei Consigli dell'Ordine nell'organizzazione degli elenchi e dell'ufficio centralizzato ed informatizzato, la previsione di corsi di aggiornamento professionale, i rigorosi limiti posti nella sostituzione del difensore nominato, hanno rappresentato passi avanti nella direzione di una effettività della difesa.

Perché questa non si fermi alla previsione normativa, ma sia verificata concretamente, ci siamo incontrati con la Commissione Difesa d'Ufficio del Consiglio dell'Ordine di Torino (Avvocati Paola Moi ed Enrica Goffi) e con la Camera Penale (Avvocati Laretta Sangiorgio e Davide Mosso) per un aggiornamento sugli ulteriori sforzi compiuti e soprattutto per affrontare disfunzioni e storture che ancora non consentono di parlare di una compiuta effettività della difesa.

La Commissione ha predisposto lo scorso anno un VADEMECUM per la difesa d'ufficio (è tuttora disponibile gratuitamente per tutti gli iscritti negli

elenchi, vecchi e nuovi, presso il Consiglio) significativo per l'attenzione prestata alle varie problematiche ed utile per le "linee guida" contenute. La loro conoscenza ed il rispetto da parte di tutti gli iscritti rappresenterebbero un ulteriore concreto passo in avanti.

La Camera Penale – che porta il nome di Vittorio Chiusano che si vuole ricordare in questa occasione proprio per l'interesse e l'impegno manifestati come Presidente per questa difesa, solo apparentemente a lui non familiare – ha organizzato, con il Consiglio dell'Ordine, dall'entrata in vigore della legge, il corso di aggiornamento professionale previsto per il conseguimento dell'attestazione di idoneità di cui all'art. 7 legge 60/2001.

Una prima domanda ai rappresentanti della Commissione riguarda gli aspetti concreti su cui è concentrato il loro lavoro attualmente:

“Il lavoro della Commissione è ora indirizzato alla ricerca di modalità operative che permettano, da un lato, di assicurare il più rigoroso rispetto delle procedure automatizzate di individuazione del difensore d'ufficio da parte del call-center e degli stessi Uffici ed

Autorità procedenti, affinché il potere di controllo, riconosciuto al Consiglio dell'Ordine dalla legge sulla difesa d'ufficio, possa trovare piena realizzazione, dall'altro, di riscontrare perlomeno i più macroscopici e reiterati episodi di gravi inadempienze dei difensori nominati, con successiva previsione di meccanismi sanzionatori. Si potrebbero immaginare, in luogo di procedimenti disciplinari con potenziali effetti oltremodo afflittivi e duraturi, procedure che possano condurre a temporanee sospensioni dagli elenchi della difesa d'ufficio per violazioni particolarmente serie e reiterate, al pari di quanto già statuito da altri Consigli dell'Ordine”.

Quali sono le inadempienze più frequenti?

“Sono numerose le segnalazioni ricevute dai colleghi relative alla mancata presenza del difensore nominato e/o del suo sostituto priva di giustificazione, a nomine di sostituto processuale “in bianco” lasciate in aula d'udienza per processi da celebrare e non per meri rinvii, ad un insufficiente standard qualitativo che invece occorre garantire, sia per ciò che concerne gli aspetti

processuali, sia per quell'aggiornamento professionale oggi indispensabile anche nelle materie prevalentemente trattate dal difensore d'ufficio”.

Un messaggio per i lettori de La Pazienza?

“È in progetto l'aggiornamento del Vademecum sulla scorta di importanti novità giurisprudenziali e normative successive alla sua pubblicazione: in vista di tale impegno e con l'auspicio che pervengano contributi ed informazioni ritenute utili dai colleghi, si è pensato di istituire un punto di raccolta di tutte le segnalazioni presso il Consiglio dell'Ordine e dunque, cogliamo l'occasione per informare e sollecitare tutti coloro che ci leggeranno”.

Una tabella fornita dalla Commissione fotografa i numeri dei difensori d'ufficio al 31/12/2004 raffrontati con quelli al 31/12/2003 avanti i diversi Uffici del Tribunale e noi volentieri la pubblichiamo.

Ai rappresentanti della Camera Penale – impegnati nell'organizzazione del corso che consente a chi non abbia ancora conseguito un'esperienza in sede penale di almeno due anni di otte-



nere l'attestazione di idoneità – domandiamo se il corso, alla prova dei fatti, sia uno strumento valido e sufficiente:

“Non so quanto un corso, per quanto ben fatto (almeno 30 lezioni di procedura, diritto penale sostanziale anche con lezioni dedicate a materie specialistiche, che trattano i molti aspetti deontologici e le peculiarità della difesa d'ufficio) sia da solo sufficiente a garantire che un compito così delicato possa essere adeguatamente svolto” (Avv. Mosso) “Mi sembra importante sottolineare che l'avvocatura si è assunta la responsabilità della formazione proprio con la finalità di garantire la qualità della difesa tecnica, più che mai necessaria in un processo di parti, davvero complessa in situazioni in cui non vi è un contatto con l'assistito perché latitante, irreperibile formalmente o anche solo di fatto, sostanzialmente contumace ma con elezioni di domicilio fatte all'insaputa e senza il consenso del difensore indicato come domiciliatario e talvolta con procure speciali per l'accesso ai riti alternativi di cui andrebbe seriamente verificata la comprensione” (Avv. Sangiorgio).

Quindi, una difesa che già in partenza può avere dei limiti significativi (a cui spesso si aggiunge quello della lingua del cittadino straniero che, nell'ambito processuale ha suscitato questioni, giurisprudenze alterne, ma ha visto l'introduzione di alcune regole di garanzia, mentre nel rapporto con il difensore, specie per un detenuto, vede tutto rimesso alla buona volontà e capacità degli interessati piuttosto che di un compagno di cella...) richiederebbe qualcosa di più di un corso di formazione, anche se specifico, per parlare di idoneità?

“L'art. 29 nella sua prima versione parlava di iscritti agli Albi, idonei e disponibili ad assumere le difese d'ufficio, lasciando al Consiglio dell'Ordine un certo margine di valutazione; con la modifica del marzo 2001 detta discrezionalità continua a permanere laddove la richiesta di iscrizione provenga da chi abbia esercitato la professione in sede penale da almeno due anni poiché deve produrre “idonea” documentazione che lo comprovi, con conseguenti margini di discrezionalità per i vari Consigli, ma sempre in un ambito di effettivo esercizio professionale in campo penale, mentre non è così per la prima ipotesi di cui all'art. 29. Per chi non abbia ancora i due anni di esperienza in sede penale è infatti obbligato-

ria la frequenza del corso di formazione al cui termine viene rilasciata una certificazione di frequenza da parte di chi organizza il corso, sulla cui base “al termine della frequenza” verrà rilasciata l'attestazione di idoneità da parte dell'Ordine di appartenenza: la lettera della norma non ha introdotto criteri valutativi e non tutti gli Ordini hanno dato la medesima interpretazione”.

Ad oggi vi è dunque una sorta di automatismo tra la mera frequenza e l'attestazione di idoneità?

“In molti casi sì, con il conseguente sforzo da parte delle Camere Penali che concorrono all'organizzazione dei corsi, di introdurre comunque prove pratiche, simulazioni di udienze ed un minimo di verifica in questo ciclo di 30 lezioni, anche perché la grande maggioranza degli iscritti non ha mai svolto una pratica penale”.

La questione dell'idoneità sembra meritevole di ulteriori riflessioni anche perché dalla nostra chiacchierata è emerso il vero limite della previsione normativa o comunque dell'interpretazione che ne viene data: l'acquisizione dell'idoneità è giusto che avvenga una tantum o sarebbe opportuna una verifica periodica, anche sfruttando i criteri già inseriti nella norma? Facciamo un esempio: oggi, un avvocato che ha svolto una pratica esclusivamente in ambito civile, può giustamente iscriversi al corso, frequentarlo ed un po' automaticamente otterrà l'attestazione di idoneità per l'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio (non va dimenticato che in passato lo si faceva senza corso di formazione e senza essere ancora avvocati!); se negli anni successivi però non frequenta le aule penali, limitandosi ad acquisire i clienti per poi nominare un sostituto processuale, ha un senso la sua iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio?

E l'idoneità ottenuta invece dimostrando i due anni di esercizio professionale in sede penale siamo sicuri che non necessiti di una verifica, neppure a 10 anni di distanza? Ancora: deontologicamente, l'iscrizione in questo elenco abbinato ad una non frequentazione delle aule penali (ipotesi della sostituzione processuale ricorrente ed esterna al proprio studio) o con uno standard qualitativo inadeguato, come sostenevano i rappresentanti della Commissione, cosa comporta?

Giriamo volentieri questi interrogativi al Consiglio dell'Ordine, ma anche a tutti coloro che possono essere interessati al dibattito, ben rendendoci conto che l'argomentare scivola verso

altri temi, quello del numero degli avvocati (oltre 155.000 in Italia, con 8.000 nuovi abilitati l'anno ci ricorda Davide Mosso) e dell'esigenza non più procrastinabile di albi di speciali (un'antica ma ancora attuale battaglia della Camera Penale ci ha ricordato Lauretta Sangiorgio).

A proposito di competenze specifiche va ricordato che il Consiglio organizza periodicamente il corso per i difensori d'ufficio avanti il Tribunale dei Minorenni previsto dall'art. 15 d.l. 272/89 avente ad oggetto le materie attinenti al diritto minorile ed alle problematiche dell'età evolutiva: l'Avv. Augusto Fierro che da diversi anni ne ha curato lo svolgimento sottolinea come le nozioni di diritto penale e procedura penale minorile vengano integrate con materie sociologiche e psicologiche sulla criminalità nell'età evolutiva, sulla difesa del minore dal punto di vista psicologico, sulla mediazione nell'esperienza del processo penale minorile, onde garantire un'adeguata preparazione in un ambito che ha evidenti peculiarità.

Lo spazio non ci consente di andare oltre, ma ci sarà senz'altro una prossima occasione: la strada imboccata è certamente nel senso di una maggior effettività, ma oggi non si può in coscienza ancora affermare che l'effettività è assicurata se con questo termine, oltre ad una reperibilità e continuità discretamente garantite, vogliamo anche far riferimento ad una idoneità che trovi riscontro nell'assiduo esercizio professionale in sede penale, nell'esperienza maturata, nell'aggiornamento indispensabile.

a cura di Elena Negri

DIFESA D'UFFICIO

TRIBUNALE ORDINARIO

Al 31.12.2003	445
Al 31.12.2004	485

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Al 31.12.2003	260
Al 31.12.2004	287

TRIBUNALE MILITARE

Al 31.12.2003	355
Al 31.12.2004	355

CPT

Al 31.12.2003	80
Al 31.12.2004	76

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Al 31.12.2003	200
Al 31.12.2004	209

GLI SPORTELLI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Anche nell' appena trascorso periodo natalizio, ove vi è stato un solo giorno festivo infrasettimanale (giovedì 06.01 u.s.), si è reiterata la sostanziale chiusura degli sportelli degli Uffici Giudiziari. In virtù, infatti, di una specifica richiesta dell'Ufficio Unico, autorizzata dalla Corte d'Appello, nel periodo 24.12.2004/08.01.05, si è avuto a disposizione un solo sportello sia per l'Ufficio Notifiche Civili sia per l'Ufficio Esecuzioni, con le seguenti modalità: dal 24.12 al 31.12.2004 e dal 05.01 al 08.01.2005 con orario 09.00/10.30 con la ricezione solo di atti scadenti in giornata; dal 27.12 al 30.12.2004 e dal 03.01 al 07.01.2005, con orario normale e ricezione dei soli atti scadenti entro l'11.01.2005, data, quest'ultima in cui l'attività è ripresa normalmente. Nell'ambito di una sempre più sentita richiesta di funzionalità della Giustizia risulta ostico comprendere la necessità di un siffatto *rallentamento* – gli altri uffici del Tribunale hanno osservato il normale orario – che si accompagna ad una endemica difficoltà nel ritiro e reperimento degli atti notificati, e che spesso comporta la necessità di “*far la posta*” all'ufficiale giudiziario addetto (valga un esempio, fra i tanti: atto consegnato per la notifica “urgente” in Torino il 20.12.04, depositate due istanze di ricerca, difficoltà nell'individuare l'Ufficiale addetto, stante il congedo per malattia del competente di zona, restituzione il 14.01.2005 (con notifica completata il 12.01.05) a soli tre giorni dalla scadenza dei termini di perenzione). Se quanto esposto risulta essere l'espressione di una difficoltà legata al sempre più diffuso taglio e/o spostamento del personale amministrativo – recenti *gridi di dolore* locali sono apparsi sui giornali – forse sarebbe il caso di rivisitare la legge, di fatto inapplicata, che autorizza la notifica da parte degli avvocati, rendendola di più semplice applicazione ed uso sul modello di quella di common-law.





Torino-Lyon

LES TURINOIS A LYON

(ovvero brevi note a margine di un trasferta oltralpe)

Simpatica ed accattivante può definirsi la recente trasferta francese, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lione. Guidati da Mario Napoli, in rappresentanza del nostro Consiglio, ed insieme agli Avv.ti Fulvio Gianaria, Paolo Davico Bonino e Valentina Zancan, abbiamo partecipato alla “*Sèance Solenne de Rentrèe du Barreau de Lyon*”, interessante e coinvolgente cerimonia dell'Ecole des Avocats du ressort de la Court D'Appel de Lyon. La cerimonia è stata preceduta, da una tavola rotonda, alla quale ha istituzionalmente partecipato l'Avv. Napoli, intitolata: “*Le Supermarchè du Droit (Vers la dèrèglementatio de la profession d'avocat?)*”. Il titolo è emblematico e l'argomento è stato ed è di particolare interesse per la nostra categoria, in quanto legato anche a quanto espresso dal (già) Commissario alla Concorrenza Mario Monti, in occasione di una conferenza, tenuta nel marzo 2003 a Berlino, avente ad oggetto le professioni liberali. Senza scendere nel merito, la tavola rotonda ha ampiamente affrontato le problematiche sulle quali il Consiglio di Torino si è espresso nell'intervento dell'Avv. Napoli, in occasione del Congresso di Lione della Federation des Barreaux d'Europe del 27/29 Maggio 2004, intervento integralmente riportato in questa rivista nel numero di settembre 2004.

Ma ritorniamo all'aspetto ludico. La *Rentrèe* – così viene semplicemente definita nel biglietto d'invito – è una sorta di pièce teatrale, ove due giovani colleghi d'oltralpe (quelli meglio qualificati ai corsi della scuola) si affrontano, di fronte ad un numeroso pubblico di addetti ai lavori, su di uno specifico argomento. Quest'anno si sono scontrati “*ieri ed oggi*”, ovvero le modalità, le abitudini ed i vezzi delle generazioni degli avvocati che si succedono nel tempo. Lo spettacolo, espressione di un lungo lavoro di studio e preparazione, è stato molto gradevole. Alcuni episodi citati attenevano a personaggi e realtà locali e, come tali, di difficile apprezzamento per noi italiani, ma l'insieme è stato molto gustoso al pari del signorile galà che, nella serata ha seguito l'evento. Lo spettacolo è stato preceduto da un intervento del Presidente del Consiglio dell'Ordine di Lione (i cui componenti erano tutti presenti) nonché da uno del Ministro di Grazia e Giustizia francese.

Una considerazione finale, si è avuto l'impressione di una categoria di professionisti molto coesa, non corporativa, “lontana” da quella professione che il Commissario Monti ha definito ad informazione asimmetrica (cfr. La Paziienza - Settembre '04 - pag. 22).

Filippo Vallosio



Torino-Lyon

UNA LEZIONE DI FRANCESE...

L'occasione era ghiotta: “vendicare” la sconfitta subita dall'Italia agli Europei del 2000 da parte della Francia. Purtroppo, la squadra dell'Ordine degli avvocati Torino non ci è riuscita. Troppo forti i lionesi, laureatisi di recente campioni del mondo degli Ordini degli avvocati e troppo pesanti le assenze tra le fila della squadra torinese. Né è servito il caloroso apporto a bordo campo dell'avv. Sorrentino, il quale, incurante del gelo, ha sostenuto la

nostra squadra durante tutti i novanta minuti.

La giornata era comunque iniziata sotto i migliori auspici. Infatti, con la cortesia che contraddistingue i colleghi transalpini, e che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi primi due anni di “gemellaggio”, il Consiglio dell'Ordine di Lione ha organizzato un ricevimento di benvenuto in una bellissima sala dell'Hotel de Ville dove hanno preso la parola il vice-sindaco di

Lione, il bâtonnier, Eric Jeantet e l'avv. Domenico Sorrentino, in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine di Torino.

Dopo questo scambio di cortesie, le squadre si sono quindi date appuntamento sul campo di Gerland, a fianco dello stadio che ospita i campioni di Francia del Lionela faccenda cominciava a farsi seria...

Così, infatti, è stato. La squadra dell'Ordine degli avvocati di Torino, tra cui figuravano Antonio



Genovese, Mario Mangino, Enrico Onde, Filippo Gliozzi, Davide Mollica, Enrico Petrosino, Fabrizio Cardaci, Stefano Dettoni, Matteo Cocuzza e l'innesto "esterno" Michelangelo Brambillasca, avvocato iscritto all'Ordine di Milano, ha mantenuto la partita in equilibrio per un terzo della gara, salvo poi cedere alla forza della compagine

lionese, ottimamente messa in campo e forte sia fisicamente che tecnicamente.

Non rimane a questo punto che organizzare la partita di ritorno a Torino nella speranza di riuscire a ribaltare il risultato dell'andata.

Il bilancio finale della trasferta è stato, comunque, positivo.

La giornata si è infatti conclusa

in un suggestivo ristorante lionese con un'ottima cena offerta dai colleghi transalpini; un'occasione che ha permesso ai membri delle due squadre di condividere un momento di relax gustando cibi francesi e bevendo Côtes du Rhône.

Matteo Cocuzza





Invito

OXANA, UN ANGIOLETTO VENUTO DALL'UCRAINA



Quando mia moglie nell'ottobre dello scorso anno mi disse di avere conosciuto il Presidente dell'Associazione Peter Pan a Chernobyl e di avere avuto da lui la richiesta di ospitare per le feste natalizie un bambino o una bambina orfani ricoverati in istituti nei pressi di Chernobyl, io accettai subito e francamente fummo ampiamente ripagati da questa iniziativa.

Desidero ricordare brevemente gli antefatti per chi non ne fosse a conoscenza.

Il 26/4/1986, esplose il reattore n. 4 della centrale nucleare di Cernobyl e provoca la formazione di una nube radioattiva che si propaga in Ucraina, Russia e Bielorussia e in molti territori dell'Europa occidentale.

Molte persone furono esposte alle radiazioni e fra loro oltre 1.000.000 erano bambini.

L'Ucraina è il paese più grosso d'Europa in estensione (la Russia è metà in Asia); ha quasi sessanta milioni di abitanti che oltre a vivere in aree contaminate e a nutrirsi con cibo altrettanto radioattivo, è alle prese con una gravissima crisi economica. Al di fuori delle grandi città come Kiev, Karcov, Odessa e Sebastopoli le condizioni di vita della popolazione dei villaggi in cui si trovano gli orfanotrofi e istituti in cui vivono i bambini sono molto dure, gli stipendi oscillano tra i 30/40 dollari mensili e molti villaggi non sono ancora forniti di luce e acqua.

È ovvio che tutte queste difficoltà economiche si riflettono sulla vita di bambini che presentano ritardi nello sviluppo fisico e nella dentizione.

È dimostrato che anche un solo mese dell'anno lontano dalle aree contaminate ed una alimentazione più

sana è sufficiente a ridurre fino al 50% il rischio di leucemia e tumore alla tiroide.

Il 15/12/03 arrivò a Torino la mia bambina di nome OXANA unitamente ad altri 20 bambini. Tutte le famiglie erano in attesa per accoglierli con tenerezza ed amore. La bambina di 7 anni affidata a me ed a mia moglie si è dimostrata subito un vero angioletto. Le sue condizioni erano di magrezza assoluta e di dentizione carente. Dopo alcuni giorni la bambina riprese una alimentazione normale mangiando di tutto; dopo una quindicina di giorni stava già bene, era ingrassata e aveva un altro aspetto. In particolare la bambina aveva già imparato a ripetere molte frasi in italiano, era buona e si preoccupava di farsi personalmente al mattino il proprio letto; quando usciva con noi si comportava come un adulto ed era sempre sorridente.

Non aveva desideri particolari e non faceva capricci come purtroppo spesso fanno i nostri bambini abituati troppo bene.

Il desiderio più grande della bambina era di essere da noi coccolata e abbracciata, perché nell'istituto ove era alloggiata nessuno del personale le sorrideva o la abbracciava.

Quanta tristezza in queste parole che ben si legano nel monito fatto dal Presidente della Repubblica Ciampi per cui i bambini innanzitutto devono sorridere.

Credete a me il sorriso di un bambino che hai visto per la prima volta e che non è Tuo figlio e la contentezza dello stesso di stare con te è una sensazione che non avevo mai provato e che auguro ad altri di provare.

L'esperienza di avere la bambina è stata da noi ripetuta nel corso delle ferie estive dal 5/7 al 5/9/04 e i rapporti tra noi sono diventati ormai come tra un padre e un figlio che purtroppo si vedono per dei brevi periodi.

Ho portato la bambina al mare e la

vista dell'acqua la faceva letteralmente impazzire tanto che ha imparato in poco tempo a nuotare e stava giornate intere in mare!

Inviterei quindi le famiglie ad ospitare presso di loro questi bambini. I periodi di accoglienza vanno dai 60 giorni a luglio e agosto e volendo 30 giorni di dicembre e gennaio.

Di solito il bambino viene seguito dalla medesima famiglia per diversi anni in modo da creare un forte legame che prosegue anche nel periodo di lontananza attraverso scambio di corrispondenza e telefonate.

I bambini che sono in età compresa tra i 7 e i 12 anni provengono da orfanotrofi o da famiglie in condizioni particolarmente disagiate. Si tratta di bambini sani in quanto il loro soggiorno lontano dall'Ucraina è al solo scopo di rafforzare le difese immunitarie, contrastare il sorgere di malattie e dare loro una alimentazione più appropriata. Ricordo che la mia OXANA adorava particolarmente ogni tipo di pesce, batteva le mani quanto lo vedeva in tavola.

Per quanto riguarda i costi, la famiglia ospitante deve garantire spese di viaggio, vitto e alloggio.

Carissimi non so che altro dirVi, ma Vi invito a fare qualcosa per questi bambini impegnandoVi anche Voi e ospitarli per le prossime vacanze estive, uno o più bambini.

Per informazioni ed adesioni rivolgersi a:

PETER PAN a CHERNOBYL
Via Cavour 60 - ALPIGNANO
tel. 011.9632649 - fax 011.9788968
oppure al sottoscritto
avv. Franco KOELLIKER
L.go Re Umberto 102, TORINO
tel. 011.500658 - fax 011. 580.4137

Grazie a tutti per quanto vorrete fare e arrivederci nell'attesa di nuovi bambini a Torino.

Avv. Franco KOELLIKER

NEANCHE I BAMBINI VENGONO RISPARMIATI



Avrebbero diritto a una tutela speciale, perché sono le vittime più indifese e vulnerabili. Ma in decine di paesi del mondo i bambini subiscono la medesima violenza riservata agli adulti. Una violenza che segna tutta la loro esistenza. Nella Sierra Leone, una guerra sanguinosa durata per tutti gli anni '90 ha causato danni irreparabili a due generazioni di bambini: uccisi, mutilati, ridotti alla prostituzione, costretti a imbracciare le armi contro i propri coetanei o genitori.

Nei conflitti armati e nelle guerre i bambini pagano un prezzo altissimo: finiscono mutilati per aver toccato una bomba a forma di giocattolo, vengono violentati per costringere i loro parenti adulti a deporre le armi, sono costretti ad assistere alla violenza imposta ai loro genitori, subiscono sequestri o torture inerrabili. Se i bambini del mondo avranno un futuro in cui non ci sarà posto per la tortura, le uccisioni, le "sparizioni", questo dipende da Lei. Non lasci che ci pensi qualcun altro. Ci pensi Lei, sostenga Amnesty International!



Lette e raccontate

DAL DIZIONARIO DEL DIAVOLO DI AMBROSE BIERCE

Aborigeni: persone di scarsa importanza che si trovano, ad ingombrare le terre di un paese di recente scoperta.

Acrobata: uomo che si rompe la schiena per riempirsi la pancia.

Aiutare: aumentare il numero degli ingrati.

Ammirazione: la nostra cortese ammissione che un'altra persona ci somiglia.

Ammissione: confessare - L'ammissione delle altrui colpe è uno dei più nobili doveri a noi imposti dall'amore per la verità.

Aria: sostanza nutritiva fornita dalla generosità della Provvidenza per ingrassare i poveri.

Arte: parola che non ha alcuna definizione.

Aspettativa: condizione di spirito preceduta dalla speranza e seguita dalla disperazione.

Bacco: divinità di comodo, inventata dagli antichi per ubriacarsi.

Belladonna: in italiano è una bella signora; in inglese un veleno mortale. Esempio della fondamentale identità di queste due lingue.

Cannibale: un gastronomo della vecchia scuola.

Canonizzazione: prendere un peccatore morto e tirarne fuori un santo.

Cervello: organo con cui pensiamo di pensare.

Chiaroveggente: persona, di solito donna, dotata della facoltà di vedere ciò che il suo cliente non vede, cioè anzitutto che è uno stupido.

Cleptomane: un ladro ricco.

Congratulazione: la veste elegante dell'invidia.

Coniugale: dal latino *cum* reciproco e *jugum* (giogo). Dicesi di un genere assai diffuso di lavori forzati, cui si sottopongono due stolti quando si fanno mettere il giogo da un curato.

Corsaro: statista dei mari

Diserzione: avversione per il combattimento che si dimostra abbandonando l'esercito e la moglie.

Elogio: apprezzamento riservato a chi gode i vantaggi di essere ricco e potente o il privilegio di essere morto.

Erudizione: il tipo di ignoranza che distingue lo studioso.

Favola: una piccola bugia per illustrare qualche importante verità.

Gratitudine: un sentimento che sta a metà strada fra il beneficio ricevuto e quello previsto o atteso.

Idiota: membro di una potente tribù che nel corso dei secoli ha sempre esercitato un dominio assoluto nelle vicende umane.

Intenditore: uno specialista che conosce tutto di una data cosa e nulla di tutto il resto.

Inumanità: una delle qualità caratteristiche dell'essere umano.

Invasione: il metodo migliore per un patriota di dimostrare il suo amore per la patria.

Istruzione: quella dote che spiega al saggio e nasconde allo stolto i motivi della loro incapacità di capire.

Magia: l'arte di convertire la superstizione in moneta sonante.

Mausoleo: l'ultima e la più ridicola stravaganza dei ricchi.

Mediare: interferire.

Mulo: un ripensamento della creazione.

Ozio: intervalli di lucidità nei disordini della vita.

Perorazione: esplosione di un razzo oratorio.

Pregare: pretendere che le leggi dell'universo vengano annullate a favore di un singolo postulante, il quale se ne confessa del tutto indegno.

Prete: gentiluomo che sostiene di conoscere la giusta direzione per raggiungere il Paradiso e pretende di estorcerci un pedaggio per quel tratto di strada.

Prossimo: uno che ci è stato imposto di amare come noi stessi e che fa di tutto per farci disubbidire.

Ricchezza: risparmi di molti nelle mani di un solo.

Rivoluzione: il brusco passaggio da una forma all'altra di malgoverno.

Sanità mentale: condizione che precede e segue immediatamente l'assassinio.

Scimmia: animale arboreo che si trova a suo agio negli alberi genealogici.

Sfortuna: il tipo di fortuna che non manca mai.

Silice: molto usata nella costruzione dei cuori umani.

Tortura: tecnica di persuasione.

Vigliacco: chi, nell'emergenza del pericolo, pensa con le proprie gambe.



Ricordi

IN RICORDO DI FRANCO PORQUEDDU

L'avv. Franco Porqueddu era un professionista molto preparato, una persona colta e sensibile, un amico altruista, un compagno allegro.

Venne da me a far tirocinio nel lontano 1978, reduce da un'esperienza di pratica notarile, e fu un impagabile collaboratore che contribuì in maniera determinante a far crescere il mio studio. Ci trovammo subito in perfetta sintonia e non impegnai molte energie per fornirgli i rudimenti dell'avvocatura sicché, dopo un breve periodo di insegnamento, mi trovai a fianco un collega ed un amico più che un praticante.

Leggere un suo elaborato era un delizia dei sensi oltre che un arricchimento professionale: la costruzione giuridica impeccabile, la prosa colta, scorrevole e convincente lasciavano poco spazio all'opera di supervisione del dominus.

Sono tanti i miei successivi praticanti che hanno avuto modo di conoscerlo e di ricevere da lui preziosi insegnamenti sempre elargiti con grande spirito di altruismo e semplicità.

Non era certo difficile affezionarsi a Franco; sempre disponibile ad aiutare e ad ascoltare, leale e corretto compagno di lavoro, con la sua proverbiale prontezza di spirito sapeva creare un'atmosfera di amicizia, di stima e di genuina simpatia.

Non c'era barzelletta che non conoscesse e, non c'era verso, ti doveva raccontare l'ultima della serie per offrirti una pausa di allegria e smorzare la tensione del lavoro.

La sua prematura dipartita è stata una grande perdita ed ha lasciato un vuoto incolmabile.

Gianfranco Zurlo





Ricordi

IN RICORDO DI ALBERTO BUFFA

Scrivo di Alberto, e di un'amicizia durata una vita. Eravamo entrambi matricole di giurisprudenza allorché, nel novembre 1942, varcammo la soglia del grande stabile di via Po.

La facoltà, non ancora ferita dai bombardamenti, era collocata nella parte destra del palazzo. A sinistra stavano lettere e filosofia.

Era un piccolo mondo: pochi gli studenti, pochissime le studentesse, per lo più "dirottate" dalle famiglie borghesi verso i lidi rassicuranti degli studi letterari, al massimo, ma era cosa già eccentrica, filosofica.

All'Università ci eravamo accostati con un certo spensierato ottimismo, che neppure i cupi rintocchi degli eventi bellici ed i traumi delle prime violente incursioni aeree del novembre-dicembre 1942 sarebbero riusciti a diradare del tutto. A lezione ci affascinavano le lucide geometrie di Mario Allara; ci rimettevano con i piedi per terra le chiare esposizioni di Silvio Romano. La concretezza delle Istituzioni di diritto romano compensava l'astrattezza delle Istituzioni di diritto privato.

Erano questi, forse, i soli spiragli, le boccate d'aria, in un clima di plumbeo conformismo, di regime, esacerbato ed indurito dalle crepe che si venivano aprendo nel consenso popolare, su cui spadroneggiava la rozza arroganza del GUF ed infierivano, finché poterono, le angherie degli "anziani".

Alberto Buffa fu uno studente modello. Aveva un brillante curriculum liceale alle spalle, di giobertino, come chi scrive. Avrebbe avuto un brillantissimo *cursus* universitario. In più era un promettente atleta.

Aveva vinto i 110 a ostacoli ai campionati juniores. Avrebbe fatto molta strada tra i seniores se l'ultima drammatica fase della guerra non si fosse messa di mezzo. Vennero infatti presto i giorni dell'ira: che in un batter d'occhio scompagnarono le nostre vite, i nostri studi, ci costrinsero, ventenni, a scelte traumatiche di campo. Venti lunghi mesi, dopo i quali ci sarebbe stato ben altro cui pensare.

Dovevamo riprendere corsi interrotti, sostenere esami a ripetizione, concludere in tempo il quadriennio universitario.

Fu allora decisivo, per Alberto come per me, come per altri amici – Federico Gamna, Gianluigi Gabetti – l'incontro con Paolo Greco. Con lui ci laureammo in diritto commerciale a fine 1946, diventandone, Buffa, Gamna e chi scrive, assistenti volontari.

Dietro consiglio ed indicazione del Maestro, Alberto aveva iniziato la pratica in uno dei grandi studi torinesi, quello già di Manlio Brosio e ora di Dante Livio Bianco. In parallelo avrebbe svolto, sino alle soglie degli anni cinquanta, una feconda attività di ricerca collaborando alla prestigiosa Rivista del diritto commerciale di cui Greco era direttore con Alberto Asquini e Mario Rotondi.

A fine anni quaranta Alberto Buffa optò per l'avvocatura, alla quale, non essendo uomo da mezze misure, si sarebbe dedicato con impegno totale. È tuttavia mia ferma convinzione che le doti che ne hanno fatto una figura eminente del

nostro Foro ebbero le loro radici in quel contesto, nelle riunioni che settimanalmente si tenevano nel vecchio Istituto giuridico di via Po 14, dove si costruiva pezzo a pezzo la nostra personalità di giuristi ed in cui all'implacabile rigore del ragionamento del maestro facevano da temuto contrappunto le dolci scozzesi cui egli ci sottoponeva dopo aver letto, corretto, e spesso smontato, i nostri scritti. Alberto era tra i migliori di noi. Ancora oggi vi sono suoi scritti che, raccolti in cristalline note a sentenza – penso all'arco ampio di saggi, tra il 1947 e il 1951, sull'eccessiva onerosità della prestazione nei contratti – si leggono con profitto, e dei quali, ancora, ad anni di distanza, si tiene conto.

Egli del resto non ripudiò mai i suoi trascorsi giovanili. Mi pare simbolico che sul suo tavolo di lavoro stesse, alla vigilia della morte improvvisa, il volume pubblicato, a cura degli allievi, nel 1989, in ricordo del centenario della nascita di Paolo Greco Buffa avvocato. Ebbi più volte occasione, durante il mio quarantennio di esercizio professionale, di incontrarmi e lavorare con lui.

Alberto si faceva apprezzare per la perfetta padronanza degli atti di causa, per la solidità del retroterra culturale, per la asciutta eleganza degli scritti.

Non era, per chi stesse dall'altra parte, un avversario facile. Pur incline alla risata fragorosa e liberatoria, non rifugiava, quando lo ritenesse giusto e necessario, da atteggiamenti di dura intransigenza.

Inflexibile nei suoi principi etici e religiosi, non fu, professionalmente, una colomba: come d'altronde non lo erano stati i non comuni personaggi, i Negretti, i Bianco, i Zola, i Vitelli, i Durandi, i Weigmann, i Giusiana, che avevano dato grande, forse irripetibile, lustro alla civilistica novecentesca torinese. Avvocati a tutto tondo, alla cui bravura ed inesauribile *vis* combattiva, si erano accompagnate esemplare correttezza, lealtà di comportamenti e rispetto dell'avversario, ed ai quali idealmente lo ricongiungerei.

L'avvocatura deve molto ad Alberto BUFFA. Il suo modello di vita costituisce una bussola per chi si avventuri nei difficili sentieri della professione: e anche un monito contro l'impreparazione, il pressapochismo, le scorciatoie culturali e deontologiche.

Ma Alberto non fu soltanto l'austero testimone di un alto magistero forense. Aveva sempre conservato, dei suoi anni giovanili, voglia e gioia di vivere, capacità di amare, di essere felice nella sua bella e numerosa famiglia. E passione sportiva, che si era trasfusa, da fedelissimo tifoso del Toro, in decenni di attività dirigenziale a favore della società granata.

Il vecchio atleta – vorrei dirlo nell'ora del congedo, della tristezza e del rimpianto – non ha mai abbandonato i bordi del campo. Ha trasmesso il testimone alle generazioni più giovani: ai suoi figli, che chi scrive ha avuto in sorte di accompagnare nel loro percorso verso la laurea e che, con serietà ed impegno, ne seguono ora l'esempio.